

**MODELLO
ORGANIZZATIVO,
GESTIONE E CONTROLLO**

ai sensi del Decreto Legislativo
n. 231 dell'8 giugno 2001

Sede legale: Via Gioberti Vincenzo 8 - 20123 Milano – Sede operativa: Via Borgogna, 5, 20122 Milano
info@entherapharmaceuticals.com
codice fiscale 09480930966
capitale sociale: Euro 53.202,02 i.v.

APPROVAZIONE E REVISIONI

001	Consiglio di Amministrazione del 4 febbraio 2021	APPROVAZIONE

INDICE

PARTE GENERALE

1	PARTE PRIMA	
	LA SOCIETÀ ENTHERA S.R.L.	
	1.1 La società ed il suo assetto organizzativo	6
	1.2 Oggetto sociale	7
	1.3 Struttura aziendale (Modello di <i>governance</i>)	7
2	PARTE SECONDA	
	2.1 Definizioni.	8
	2.2 Quadro Legislativo di riferimento del Decreto Lgs 231/2001	9
3	PARTE TERZA	
	3.1 I reati target individuati nel Decreto Lgs 231/2001: elenco.	11
	3.2. Sanzioni	27
4	PARTE QUARTA	
	WHISTLEBLOWING.	28
	4.1 Normativa e finalità dello strumento	28
	4.2 Modalità di segnalazione	29
	4.3. Riservatezza	29
	4.4 Tutela del Segnalante	30
	4.5 Esclusione della tutela del Segnalante	30
5	PARTE QUINTA	
	5.1 Il Modello 231	31
	5.2. Le valutazioni operate dalla Società.	32
	5.3. La struttura del Modello 231 adottato dalla Società	33
	5.4. Modalità di diffusione del Modello 231	34
	5.5 Comunicazione	35
	5.6 Formazione	35
6	PARTE SESTA	
	CODICE ETICO	
	6.1 Premessa	36
	6.2 Principi generali	36
	6.3 Destinatari	37
	6.4 Valenza nei confronti di terzi	38
	6.5 Adozione, efficacia, eventuali necessarie modifiche	38

6.6	Mission e politiche societarie	38
6.7	Sicurezza sul lavoro e ambiente	38
6.8	Rapporti con i terzi	39
6.9	Risorse Umane	40
6.10	Trasparenza dell'informazione	40
6.11	Sistema di controllo interno	41
6.12	Sistemi informatici	41
6.13	Tutela della privacy	41
6.14	Conflitto di interessi	41
6.15	Antiriciclaggio	41

PARTE SPECIALE

1	PARTE PRIMA	
	ANALISI DELLE SINGOLE FATTISPECIE COPERTE DAL MODELLO	
	1.1 Fattispecie di reato non coperte da protocolli di controllo	43
	1.2 Fattispecie di reato coperte da protocolli di controllo	43
2	PARTE SECONDA	
	A) Reato Target: Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	
	2.1 Pubblico ufficiale e incaricato di un pubblico servizio	44
	2.2 Corruzione	46
	2.3 Concussione	49
	2.4 Diverse tipologie di truffa in danno dello Stato e Frode informatica	51
	2.5 Traffico di influenze illecite	53
	2.6 Regole Generali	53
	2.7 Il sistema in linea generale	54
	2.8 Il sistema di deleghe e procure	54
	2.9 Principi generali di comportamento	55
	2.10 I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	56
3	PARTE TERZA	
	B) Reato Target: Reato di corruzione tra privati	
	3.1. Fattispecie del reato di Corruzione tra Privati	57
	3.2 Processi sensibili nell'ambito del reato di corruzione tra privati	58
	3.3. Regole Generali	59
	3.4 Il sistema in linea generale	59
	3.5 Principi generali di comportamento	60
	3.6 I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	60
4	PARTE QUARTA	
	C) Reato Target: Reati societari	
	4.1. Le fattispecie dei reati societari	61
	4.2 Reati di false comunicazioni sociali, fatti di lieve entità e false comunicazioni sociali delle società quotate	61
	4.3 Reato di formazione fittizia del capitale	62
	4.4 Reati di operazioni in pregiudizio dei creditori	62
	4.5 Reato di impedito controllo	63
	4.6 Regole Generali	64
	4.7 Il sistema in linea generale	64
	4.8 Principi generali di comportamento	64
	4.9 I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	66

5	PARTE QUINTA	
	D) Reato Target: Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	
	5.1 Le fattispecie di reati in materia di sicurezza e salute	67
	5.2 Processi sensibili nell'ambito dei reati in materia di sicurezza	68
	5.3 Regole Generali	68
	5.4 Il sistema in linea generale	68
	5.5 Principi generali di comportamento	69
	5.6 I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	70
6	PARTE SESTA	
	E) Reato Target: Reati Tributari	
	6.1 Le fattispecie dei reati tributari	71
	6.2 Reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 2 comma 1 e 2 D Lgs 74/2000	71
	6.3 Reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici previsto dall'art. 3 D Lgs 74/2000	72
	6.4 Reato di dichiarazione infedele previsto dall'art. 4 D Lgs 74/2000	72
	6.5 Reato di omessa dichiarazione previsto dall'art. 5 D Lgs 74/2000	73
	6.6 Reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art.8 D Lgs 74/2000	73
	6.7 Reato di occultamento o distruzione di documenti contabili previsto dall'art. 10 D Lgs 74/2000	73
	6.8 Reato di indebita compensazione previsto dall'art. 10 quater D Lgs 74/2000	73
	6.9 Reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte previsto dall'art. 11 D Lgs 74/2000	74
	6.7 Regole Generali	74
	6.8 Il sistema in linea generale	74
	6.9 Principi generali di comportamento	74
	6.10 I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	76
7	PARTE SETTIMA ORGANISMO DI VIGILANZA	
	7.1 Caratteristiche e requisiti dei componenti	77
	7.2 Durata in carica	78
	7.3 Compiti e poteri	78
	7.4 Rapporti tra OdV e vertice societario	79
	7.5 Riservatezza	79
	7.6 Flussi informativi	80
8	PARTE OTTAVA: CODICE DISCIPLINARE	
	8.1 Premessa	81
	8.2 Responsabilità disciplinare dei dipendenti	82
	8.3 Provvedimenti e procedure disciplinari	82
	8.4 Misure nei confronti dei dirigenti	82
	8.5 Misure nei confronti di amministratori e sindaci	83
	8.6 Misure nei confronti di collaboratori esterni e partner	83
	8.7 Indicazioni comportamentali	84

PARTE GENERALE

PARTE PRIMA

1. LA SOCIETA' ENTHERA S.r.l.

1.1. LA SOCIETA' ED IL SUO ASSETTO ORGANIZZATIVO.

Le informazioni di carattere generale riguardanti la società Enthera S.r.l. sono riepilogate nella tabella seguente.

<i>Denominazione</i>	Enthera S.r.l.
<i>Sede legale</i>	Via V. Gioberti n.8 – 20123 Milano
<i>Iscrizione C.C.I.A.A.</i>	REA - MI – 2092959 CCIAA Milano Monza Brianza Lodi
<i>Partita IVA</i>	09480930966
<i>Certificazioni ISO</i>	N.A.
<i>Posizione INPS</i>	4987491479
<i>Contratto Collettivo Nazionale Applicato</i>	Chimico Farmaceutico – Per il Dirigente Industria
<i>Sito web</i>	www.entherapharmaceuticals.com
<i>Pec</i>	enthera@legalmail.it
<i>Indirizzo e-mail</i>	info@entherapharmaceuticals.com

1.2 L'OGGETTO SOCIALE

L'oggetto sociale della Società comprende le seguenti attività:

- La promozione, lo sviluppo, la pianificazione ed il coordinamento di attività di ricerca e sviluppo clinico e non clinico in campo farmaceutico e biomedico, la conseguente industrializzazione e commercializzazione delle sostanze terapeutiche di tale origine, sia in campo farmaceutico che biomedico;
- L'industria ed il commercio all'ingrosso di medicinali per l'uso umano e veterinario, prodotti galenici, chimici, biologici e diagnostici, presidi medico chirurgici ed articoli sanitari, piante, medicinali e loro derivati, apparecchiature bioelettroniche ed analitiche, strumentazione scientifica e tecnica;
- L'attività editoriale, la redazione, stampa e distribuzione di pubblicazioni scientifiche, anche con mezzi audiovisivi, con esclusione di giornali quotidiani;
- La prestazione di servizi in campo farmaceutico e biomedico volti alla valutazione di progetti di ricerca e sviluppo in tali campi nonché di società operanti in tali settori.

1.3 STRUTTURA AZIENDALE (MODELLO DI GOVERNANCE)

La società Enthera S.r.l. è una società di capitali.

La struttura di *governance* adottata da Enthera S.r.l. segue il modello tradizionale definito dal Codice Civile, che prevede due diversi organi societari, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, con funzioni rispettivamente di governo e di controllo.

PARTE SECONDA

1.1.DEFINIZIONI

- “Appaltatori”:** convenzionalmente si intendono tutti gli appaltatori di opere o di servizi ai sensi del Codice Civile, nonché i subappaltatori, i somministranti, i lavoratori autonomi che abbiano stipulato un contratto d’opera con la Società e di cui questa si avvale nei Processi Sensibili.
- “CCNL”:** il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro.
- “Consulenti”:** i soggetti che agiscono in nome e/o per conto di Enthera S.r.l. sulla base di un mandato o di un altro rapporto di collaborazione.
- “Decreto 231”:** il Decreto Legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001.
- “Delega”:** l’atto interno di attribuzione di funzioni e compiti nell’ambito dell’organizzazione aziendale.
- “Destinatari”:** tutti i soggetti cui è rivolto il Modello e, in particolare: gli organi societari ed i loro componenti, i dipendenti e i collaboratori (ivi compresi i lavoratori interinali e i lavoratori a progetto), gli agenti della Società, i Consulenti, gli Appaltatori i Partner nonché i membri dell’Organismo di Vigilanza, in quanto non appartenenti alle categorie summenzionate.
- “Modello 231”:** il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal Decreto, adottato da Enthera S.r.l. e rappresentato dal presente documento e dagli Allegati, che ne costituiscono parte integrante.
- “O.d.V.”:** l’Organismo di Vigilanza previsto dal Decreto.
- “Organo Dirigente”:** il Consiglio di Amministrazione della Società.
- “Procura”:** il negozio giuridico unilaterale con cui la Società attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.
- “Processo Sensibile”:** l’insieme di attività ed operazioni aziendali organizzate al fine di perseguire un determinato scopo o gestire un determinato ambito aziendale di Enthera S.r.l. in aree potenzialmente a rischio di commissione di uno o più reati previsti dal Decreto, così come elencate nelle Parti Speciali del Modello, indicate anche genericamente e complessivamente come area/e a rischio.
- “Risk Assessment”:** l’insieme di attività di controllo del rischio di commissione di uno o più reati previsti dal Decreto, così come elencate nelle Parti Speciali del Modello, indicate anche genericamente e complessivamente come area/e a rischio.
- “Reati target”:** fattispecie di reato considerate nel Decreto 231.
- “Società”:** Enthera S.r.l.

1.2. QUADRO LEGISLATIVO DI RIFERIMENTO DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001.

Attraverso il Decreto legislativo n. 231, emanato l'8 giugno 2001 ed entrato in vigore il 4 luglio successivo, il Legislatore italiano ha adeguato la normativa nazionale a quella internazionale, derivante dalle convenzioni a cui l'Italia aveva aderito¹, introducendo nell'ordinamento giuridico il principio della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche in dipendenza di reato.

In particolare, attraverso la suddetta novella legislativa, che reca come titolo "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300", anche in Italia è entrato in vigore il principio che statuisce la possibilità per le persone giuridiche di essere chiamate a rispondere in campo penale, relativamente ad alcune categorie di reati, qualora siano commessi nell'interesse o a vantaggio delle stesse e commesse da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

E' una responsabilità amministrativa dipendente da reato che naturalmente non si sostituisce, ma si aggiunge a quella della persona fisica che ha commesso materialmente il fatto illecito penalmente punibile, atteso che in Italia vige il principio, di valenza costituzionale, che prevede che la responsabilità da reato sia personale (art. 27 Cost.).

I soggetti destinatari della normativa in esame sono:

- Soggetti dotati di personalità giuridica e quindi:
 - Società di persone (Snc, Sas),
 - Società di capitale (Srl, SpA, Consorzi, Cooperative etc),
 - Fondazioni ed Enti pubblici e privati a scopo economico.
- Soggetti privi di personalità giuridica quali:
 - associazioni non riconosciute,
 - comitati etc.

di seguito Enti o singolarmente Ente.

Non sono, invece, soggetti al Decreto 231:

- lo Stato;
- gli Enti pubblici territoriali;
- gli Enti con funzioni di rilievo costituzionale (ad es. partiti politici).

Con tale innovazione legislativa le società non possono più ritenersi estranee ai reati commessi da

¹ **Si ricordano:** la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione del 26 maggio 1997, anch'essa firmata a Bruxelles, sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali.

singole persone fisiche che le rappresentano e che commettono il reato nell'interesse o a vantaggio della società stessa. Non solo ne rimangono coinvolte, ma ne possono subire gravi conseguenze, essendo previste sanzioni, graduate a seconda della gravità del coinvolgimento delle stesse, che arrivano, nelle ipotesi più gravi, anche alla interdizione dell'attività di impresa.

E' un sistema sanzionatorio, quello previsto dal Decreto 231, particolarmente severo che, come di seguito si vedrà, prevede l'applicazione di sanzioni che potrebbero recare gravi conseguenze per l'attività di impresa della società coinvolta, finanche determinare effetti permanenti su di essa.

La responsabilità dell'Ente (società e fondazioni) assoggettato alla disciplina del Decreto 231 sorge, infatti, qualora venga commesso un reato previsto dal Decreto stesso da uno dei seguenti soggetti:

- persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione o controllo dell'Ente, anche solo di fatto, o di direzione di aree organizzate dotate di autonomia finanziaria e gestionale (c.d. soggetti apicali);
- persone fisiche sottoposte alla direzione e vigilanza da parte dei soggetti sopraindicati;
- soggetti che operano per nome e per conto dell'Ente in virtù di un mandato e/o di qualsiasi accordo di collaborazione o conferimento di incarichi.

La responsabilità dell'Ente è presuntivamente addebitata allorché l'illecito penale (rientrante nei reati disciplinati dal Decreto stesso) sia stato commesso da una persona fisica che ricopre le posizioni di vertice o di responsabilità come sopra indicato.

Tuttavia, è prevista legislativamente la modalità (art. 6 del Decreto 231) che esonera da responsabilità la società eventualmente coinvolta nei fatti reato selezionati dal Legislatore nel Decreto 231.

Tutto si incentra sulla dimostrazione, che la società coinvolta dovrà provare nel corso del procedimento penale instaurato per uno dei reati considerati, di aver adottato modelli organizzativi idonei a prevenire la realizzazione dei reati target (cioè i reati obiettivo, espressamente indicati nella normativa disciplinata dal Decreto 231).

In tal caso ricade sull'Ente l'onere di dimostrare la sua estraneità ai fatti provando di aver adottato tutte le "cautele" previste normativamente, rappresentando così l'atto commesso è estraneo alla "policy aziendale".

L'esonero da responsabilità potrà essere riconosciuto dal giudice penale, chiamato a giudicare del procedimento penale a carico dell'autore materiale del reato, che ovviamente, è chiamato a valutare anche l'idoneità del sistema interno di organizzazione e controllo della società e la sua rispondenza alla normativa vigente nel periodo del commesso reato.

Diversamente, nel caso in cui il commesso illecito penale sia commesso da persona fisica che non ricopra funzioni apicali all'interno dell'organizzazione dell'Ente, l'onere di provare un qualsiasi coinvolgimento dell'Ente stesso ricade sull'accusa del processo che dovrà dimostrare l'esistenza di carenze a livello organizzativo e/o di vigilanza che porti una corresponsabilità da parte dei soggetti apicali.

PARTE TERZA

1.1. I REATI TARGET PREVISTI NEL DECRETO 231: ELENCO.

Il quadro normativo delineato dal Decreto 231 prevede una parte generale assai articolata nella quale vengono selezionati alcune categorie di reati nei confronti dei quali l'Ente giuridico può essere chiamato a rispondere se non abbia adottato un sistema di organizzazione e controllo volto a scongiurarne la commissione.

L'originario impianto normativo prevedeva un gruppo ristretto di reati specifici denominati "reati target" verso i quali si incentrava l'attenzione della tutela del Decreto 231.

Nel tempo il Legislatore italiano ha ampliato la gamma dei reati di interesse della disciplina in oggetto, attraverso il progressivo inserimento di nuove fattispecie, per lo più in occasione del recepimento nell'ordinamento nazionale del contenuto di convenzioni internazionali a cui l'Italia ha aderito, fino a comprendere le seguenti fattispecie giuridiche, raccolte nelle sotto indicate categorie:

- REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE² (ART. 24, D.LGS. 231/01).

- Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.)
- Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.316-ter c.p.);
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.).

² Con Decreto Legislativo n. 75 del 14 luglio 2020 pubblicato il 15 luglio 2020 in G.U. n. 177 si è ampliato il catalogo dei reati in danno alla Pubblica Amministrazione (nella cui ampia nozione deve ora ricomprendersi, secondo la novella che ha interessato l'art. 24, anche l'**Unione europea**) prevedendo altresì una nuova circostanza aggravante per il caso in cui l'Ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità ovvero dall'illecito sia derivato un danno di particolare gravità: in questo caso la sanzione pecuniaria sarà da 200 a 600 quote) e delle **sanzioni interdittive** previste dal co. 3, che richiama l'art. 9, co. 2, lett. c), d), ed e), ossia: il divieto di contrattare con la PA (salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio); l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

- Delitto di frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)³;
- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 L. 898/1986)⁴.

- DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24-BIS, D.LGS. 231/01) [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA L. 18 MARZO 2008 N. 48, ART. 7].

- Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 615-quinquies c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

- DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24-TER, D.LGS. 231/01) [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA L. 15 LUGLIO 2009, N. 94, ART. 2, CO. 29].

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p., ad eccezione del sesto comma);
- Associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. lgs 286/1998 (art. 416, sesto comma, c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309);
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.).

³ Introdotta con D Lgs n. 75/2020 la cui commissione consegue una sanzione pecuniaria fino a 500 quote

⁴ Introdotta con D Lgs n. 75/2020 la cui commissione consegue una sanzione pecuniaria fino a 500 quote

- REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ART. 25, D.LGS.231/01).

- Peculato (art. 314 c.p. primo comma)⁵;
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- Reato di induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.), abbinandola alle misure previste per corruzione e concussione (d.lgs 231/01, art. 25)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);⁶
- Reato di traffico di influenze illecite (art. 346 bis del codice penale)^{7, 8}

- REATI DI FALSO NUMMARIO (ART. 25-BIS, D.LGS. 231/01) [ARTICOLO AGGIUNTO DAL D.L. 25 SETTEMBRE 2001 N. 350, ART. 6, D.L. CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 409 DEL 23/11/2001; MODIFICATO DALLA LEGGE N. 99 DEL 23/07/09].

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);

⁵ Introdotta dal D. Lgs 75/2020 che mantiene escluso dal novero dei reati target il peculato d'uso e all'art. 316 (ossia la particolare forma di peculato mediante profitto dell'errore altrui). Alla predetta fattispecie è collegata una sanzione pecuniaria per l'ente fino a 200 quote, "quando il fatto **offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea**".

⁶ Introdotta dal D. Lgs 75/2020. Alla predetta fattispecie è collegata una sanzione pecuniaria per l'ente fino a 200 quote, "quando il fatto **offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea**"

⁷ Articolo novellato con Legge n. 3 del 2019 che, oltre ad introdurre tale fattispecie delittuosa tra il novero dei reati presupposto, ha inasprito le sanzioni interdittive ex d.lgs. 231/01 per i reati di concussione, corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità nonché istigazione alla corruzione prevedendo un periodo compreso tra quattro e sette anni nel caso di reato commesso dal soggetto apicale, e tra due e quattro anni nel caso di reato commesso dal dipendente (d.lgs. 231/01 art. 25 comma 5)

⁸ Le sanzioni interdittive ex d.lgs. 231/01 per i reati di concussione, corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità nonché istigazione alla corruzione sono state inasprite con la Legge n. 3 del 2019, c.d. spazza corrotti, entrata in vigore il 31.01.2019 che ha elevato la sanzione ad un periodo compreso tra quattro e sette anni nel caso di reato commesso dal soggetto apicale, e tra due e quattro anni nel caso di reato commesso dal dipendente (d.lgs. 231/01 art. 25 comma 5).

- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

- DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25-BIS.1, D.LGS. 231/01) [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA LEGGE N. 99 DEL 23/07/09]

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza" (art. 513-bis c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514).

- REATI SOCIETARI (ART. 25-TER, D.LGS. 231/01) [ARTICOLO AGGIUNTO DAL D.LGS. 11/04/ 2002 N. 61, ART. 3].

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.) e False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622)
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [Articolo aggiunto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 31];
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.).

- REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO PREVISTI DAL CODICE PENALE E DALLE LEGGI SPECIALI (ART. 25-QUATER, D.LGS. 231/01) [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA L. 14 GENNAIO 2003 N. 7, ART. 3].

- Associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di everzione dell'ordine

democratico (art 270 bis c.p.)

- Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)

-CORRUZIONE TRA PRIVATI (ART. 25-TER, LETT. S-BIS)

- Il reato di corruzione tra i privati (d.lgs 231/01, art. 25-ter, comma 1, lettera s-bis) nei casi previsti dal terzo comma del rinnovato art. 2635 del codice civile.

-PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI (ART. 583-BIS C.P.) (ART. 25-QUATER.1, D.LGS. 231/01) [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA L. 9 GENNAIO 2006 N. 7, ART. 8]

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.)

- DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART. 25-QUINQUIES, D.LGS. 231/01) [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA L. 11/08/2003 N. 228, ART. 5].

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- Detenzione di materiale pedopornografico (art. 600-quater);
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38];
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis);
- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies).

-DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE, (ART. 25 QUINQUIES, COMMA 1 LETTERA A)

Il reato di Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro”.

- REATI DI ABUSO DI MERCATO (ART. 25-SEXIES, D.LGS. 231/01) [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA L. 18 APRILE 2005 N. 62, ART. 9].

- Abuso di informazioni privilegiate (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 184);
- Manipolazione del mercato (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 185)

- REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO (ART. 25-SEPTIES, D.LGS. 231/01) [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA L. 3 AGOSTO 2007 N. 123, ART. 9].

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

-RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, SÉ AUTORICICLAGGIO (ART. 25-OCTIES, D.LGS. N. 231/2001) [ARTICOLO AGGIUNTO DAL D. LGS. N. 231/2007; MODIFICATO DALLA L. N. 186/2014]

- Ricettazione (art. 648 c.p.)
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648-ter 1c.p.).

-DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25-NOVIES,

D.LGS. 231/01) [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA LEGGE N. 99 DEL 23/07/09]

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art.171, l. 633/1941 comma 1 lett a) bis);
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, l. 633/1941 comma 3);
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis l. 633/1941 comma 1);
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati;
- estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis l. 633/1941 comma 2);
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter l. 633/1941);
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies l. 633/1941)
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies l. 633/1941).

- INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25-NOVIES, D.LGS. 231/01) [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA L. 3 AGOSTO 2009 N. 116, ART. 4]

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

- REATI TRANSNAZIONALI (LEGGE 16 MARZO 2006, N. 146, ARTT. 3 E 10)

- L'art. 3 della legge definisce reato transnazionale il reato punito con la pena della

reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato;
 - b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
 - c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
 - d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
 - Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
 - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43)
 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309);
 - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286);

-REATI AMBIENTALI (ART. 25-UNDECIES, D.LGS. 231/01) [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA D.LGS. N. 121 DEL 7 LUGLIO 2011]

- Codice penale, art. 727-bis – Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette; Codice penale, art. 733-bis. – Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto.
- D.Lgs 152/06, art. 137 – Sanzioni penali:
 - Comma 2: Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.
 - Comma 3: Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.
 - Comma 5 Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a 2 anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro

Comma 11: Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 (scarichi sul suolo) e 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) è punito con l'arresto sino a tre anni.

Comma 13: Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

- D.Lgs 152/06, art. 256 – Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

Comma 1: Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 21 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Comma 3: Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del partecipante al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi

Comma 5: Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

Comma 6, primo periodo: Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

- D.Lgs 152/06, art. 257 – Bonifica dei siti

Comma 1: Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui

all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

Comma 2 Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

- D.Lgs 152/06, art. 258 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

Comma 4, secondo periodo: Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

- D.Lgs 152/06, art. 259 – Traffico illecito di rifiuti

Comma 1: Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

- D.Lgs 152/06, art. 260 – Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

Comma 1: Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Comma 2: Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. D.Lgs 152/06, art. 260-bis – Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti

Comma 6: Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

Comma 7, secondo e terzo periodo: Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima

pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

Comma 8: Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

- D.Lgs 152/06, art. 279 – Sanzioni

Comma 5: Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

- L. 150/92, art. 1

Comma 1: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni: a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni; f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

Comma 2: In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto venga commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la

sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi

- L. 150/92, art. 2

Commi 1 e 2: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2°, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto venga commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.

- L. 150/92, art. 6

Comma 4: Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 (Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo

per la salute e per l'incolumità pubblica) è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni.

- L. 150/92, art. 3-bis

Comma 1: Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale. Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione; Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione; Sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione

- L. 549/93, art. 3 – Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive

Comma 6: Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

- D.Lgs. 202/07, art. 8 – Inquinamento doloso

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, sé i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

- D.Lgs. 202/07, art. 9 – Inquinamento colposo

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, sé i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque, in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, specificamente poste a tutela dell'ambiente e la cui inosservanza costituisce di per sé illecito amministrativo o penale, cagiona una compromissione o

un deterioramento rilevante:

- 1) dello stato del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria;
 - 2) dell'ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna selvatica.
- Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)

Chiunque, in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, specificamente poste a tutela dell'ambiente e la cui inosservanza costituisce di per sé illecito amministrativo o penale, o comunque abusivamente, cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Costituisce disastro ambientale l'alterazione irreversibile dell'equilibrio dell'ecosistema o l'alterazione la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali, ovvero l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza oggettiva del fatto per l'estensione della compromissione ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-ter è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo alla metà.

- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque, abusivamente o comunque in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene o trasferisce materiale ad alta radioattività. Alla stessa pena soggiace il detentore che abbandona materiale ad alta radioattività o che se ne disfa illegittimamente.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) della qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria;
- 2) dell'ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna selvatica

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

- Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

- IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 25-DUODECIES, D.LGS 231/01) [ARTICOLO AGGIUNTO DAL D.LGS N. 109 DEL 16 LUGLIO 2012]

“In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico sull'immigrazione), si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000,00 Euro”.

Nello specifico, l'art. 22, comma 12-bis, del D. Lgs. N. 286/1998 stabilisce quanto segue:

“Le pene per il fatto previsto dal comma 12 (dell'art. 22) sono aumentate da un terzo alla metà:

- se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-bis del codice penale”.

Le condizioni di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-bis c.p. sono (oltre alle esplicitate altre condizioni di particolare sfruttamento riportate alle lettere a) e b))

“l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro”.

A sua volta, il richiamato articolo 22, comma 12, del D. Lgs. N. 286/1998 stabilisce che: “Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000,00 Euro per ogni lavoratore impiegato”.

-REATI TRIBUTARI (ART. 25- QUINQUESDECIES, D.LGS. 231/01) [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA L. 19 dicembre 2019, n. 157, di conversione del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124]

I seguenti reati tributari (previsti cioè nel novellato D.Lgs. 74/2000) commessi per interesse o vantaggio dell'ente possono determinare la responsabilità amministrativa dell'Ente:

- a) il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 2, comma 1, d.lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 2, comma 2-bis, d.lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici previsto dall'art. 3, d.lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- d) il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'art. 4, d.lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;⁹

⁹ Introdotta con D. Lgs 75/2020

e) il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'art. 5, d.lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;¹⁰

f) il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 8, d.lgs. 74/2000, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

g) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 8, comma 2-bis, d.lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

h) il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili previsto dall'art. 10, d.lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

i) il delitto di indebita compensazione previsto dall'art.10 quater, d lgs 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;¹¹

l) il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte previsto dall'art. 11, d.lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

In caso di profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria subisce un aumento di un terzo.

Sono, inoltre, applicabili le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, d.lgs. 231/2001, lettere c) (divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), lettera d) (esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi) e lettera e) (divieto di pubblicizzare beni o servizi).

- DELITTI IN MATERIA DOGANALE (ART. 25-SEXIESDECIES, D.LGS. 231/01) [ARTICOLO AGGIUNTO DAL D. LGS 75/2020.

- Contrabbando", previsto dal D.P.R. 43/1973 in materia doganale, che prevede la sanzione pecuniaria da 200 a 400 quote a seconda del valore dei diritti di confine evasi (inferiore o superiore) a euro 100.000;

- DELITTI TENTATI

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel Capo I del Decreto (artt. da 24 a 25-*quinquies*), le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26). L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto. Si tratta dell'ipotesi particolare del c.d. "*recesso attivo*", prevista dall'art. 56, comma 4, c.p.

3.2. SANZIONI

Il Decreto prevede un sistema sanzionatorio articolato per i molteplici reati previsti:

1. sanzioni pecuniarie;

¹⁰ Introdotta con D. Lgs 75/2020

¹¹ Introdotta con D. Lgs 75/2020

2. sanzioni interdittive;
3. confisca;
4. pubblicazione della sentenza.

Le sanzioni interdittive che, si applicano solo a specifici reati, prevedono l'interdizione dall'esercizio delle attività, la sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l'esclusione da contributi, agevolazioni e finanziamenti ed il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni per la Società possono essere applicate esclusivamente dal giudice penale nel processo penale solo se sussistono i requisiti fissati dal legislatore: la commissione di uno dei reati target, nell'interesse o comunque in vantaggio della Società, da parte di soggetti in posizione apicale o ad essi sottoposti.

PARTE QUARTA

4. WHISTLEBLOWING:

4.1 NORMATIVA E FINALITÀ

Al fine di rendere completo il quadro normativo appena esposto, è necessario ricordare le disposizioni introdotte con la Legge 29 dicembre 2017 n. 179 recante le "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato" (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 291 del 14 dicembre 2017).

La legge mira a incentivare la collaborazione dei lavoratori per favorire l'emersione dei fenomeni corruttivi all'interno di enti pubblici e privati.

L'articolo 2 della legge n. 179/17 interviene sul Decreto 231 e inserisce all'articolo 6 ("Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente") una nuova previsione che inquadra, nell'ambito del Modello Organizzativo 231, le misure legate alla presentazione e gestione delle segnalazioni da parte di un dipendente, di violazioni o irregolarità di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro.

In particolare, all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo il comma 2, è stato inserito il seguente comma:

2-bis. I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono:

- a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;*
- b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;*
- c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.*

4.2 MODALITÀ DI SEGNALAZIONE:

Le segnalazioni devono pervenire in forma non anonima ai componenti dell'Organismo di Vigilanza, utilizzando esclusivamente una (o più) delle seguenti modalità:

- a) tramite inoltro di email all'indirizzo di posta elettronica avv.luigiliguori@gmail.com;

b) tramite posta interna o per mezzo di servizio postale esterno, con busta indirizzata all'Organismo di Vigilanza di Enthera (presso la Sede di Milano, Via Gioberti n. 8) e oggetto "Riservata".

Per garantire la riservatezza il nominativo del mittente non deve comparire sulla busta;

c) verbalmente, mediante dichiarazione rilasciata a uno dei componenti dell'Organismo di Vigilanza che redige il verbale e lo fa sottoscrivere al dichiarante.

Il segnalante deve fornire tutti gli elementi utili a consentire agli uffici competenti di procedere alle dovute e appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

A tal fine, la segnalazione deve contenere i seguenti elementi:

- a) generalità del soggetto che effettua la segnalazione;
- b) una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- c) se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi e altri elementi che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati;
- d) l'indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- e) l'indicazione di eventuali documenti che possano confermare la fondatezza di tali fatti;
- f) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

La gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate all'Organismo di Vigilanza, di cui si parlerà *infra*, che provvede alla necessaria verifica effettuando ogni attività ritenuta opportuna nel rispetto dei principi di imparzialità, riservatezza e segretezza.

L'Organismo di Vigilanza, ai fini della verifica di cui sopra, potrà interloquire, anche direttamente, con il segnalante avendo cura di adottare tutte le cautele per garantirne la massima riservatezza e potrà trasmettere la segnalazione, dopo averla resa completamente anonima, ad altri soggetti per acquisire ulteriori informazioni e osservazioni.

In caso di verificata violazione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo 231, l'Organismo di Vigilanza informerà il Direttore del Dipartimento Human Resources per l'irrogazione dei provvedimenti disciplinari applicabili in base al Codice Disciplinare nei confronti del trasgressore o dei trasgressori.

4.3 RISERVATEZZA:

L'identità del segnalante è tutelata in tutte le fasi della procedura di segnalazione, ad eccezione dei casi in cui sia ascrivibile al segnalante una condotta improntata da dolo o colpa grave o un disegno penalmente rilevante (es: reato di diffamazione, reato di calunnia) ovvero illecite ai sensi del vigente codice civile (es: diffamazione) ovvero ancora nelle ipotesi in cui la tutela della riservatezza non sia opponibile per legge (es. indagini da parte dell'Autorità Giudiziaria e/o di autorità ispettive e di controllo). Al di fuori di tali specifici casi, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso.

La violazione della tutela di riservatezza del segnalante da parte del personale di Enthera S.r.l., fatti salvi i casi sopra specificatamente indicati in cui la rivelazione dell'identità è ammessa, configura responsabilità disciplinare ai sensi del vigente Codice Disciplinare.

Nel caso in cui la segnalazione determini l'avvio di un procedimento disciplinare a carico del soggetto cui è ascritta la violazione del modello organizzativo, l'identità del segnalante potrà essere rivelata qualora la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell'incolpato, e sempre che tale ultima circostanza venga da quest'ultimo dedotta e comprovata in sede di audizione mediante la presentazione di memorie difensive.

4.4 TUTELA DEL SEGNALANTE:

Enthera S.r.l. tutela il segnalante da qualsiasi forma di ritorsione o discriminazione, diretta o indiretta, quali, ad esempio, sanzioni disciplinari, mobbing, licenziamento, ecc.

Il dipendente che ritiene essere stato oggetto di discriminazione per fatto della segnalazione deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta condotta o atto discriminante all'Organismo di Vigilanza ed al Responsabile del dipartimento Human Resources. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

La società valuterà la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del soggetto autore della discriminazione e, in caso di rilevata fondatezza di comportamenti discriminatori o ritorsivi verrà sanzionato ai sensi del vigente Codice Disciplinare.

4.5 ESCLUSIONE DELLA TUTELA DEL SEGNALANTE:

Non è dovuta alcuna tutela del segnalante - che incorrere anche in responsabilità disciplinare - nel caso in cui sia ascrivibile al segnalante una condotta improntata da dolo o colpa grave o un disegno penalmente rilevante (es: reato di calunnia) ovvero una condotta illecita ai sensi del vigente codice civile.

Sono altresì forme di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre eventuali competenti sedi, forme di abuso, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto del *whistleblowing*.

PARTE QUINTA

5.1. IL MODELLO 231:

Come già accennato *supra*, l'esimente della società dalla responsabilità amministrativa da reato prevista dal Decreto 231 è specificata nell'art. 6 del detto Decreto che prevede la necessità che l'Ente giuridico dimostri che:

1. l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto illecito, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati;
2. le persone che hanno commesso il reato abbiano eluso in maniera fraudolenta il modello di organizzazione e gestione;
3. abbia affidato ad un organo, interno all'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo il compito di vigilare sul funzionamento e sull'efficace osservanza del modello, nonché di curarne l'aggiornamento;
4. non vi sia stato omesso od insufficiente controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Il Decreto 231 prevede, inoltre, che i modelli di organizzazione e gestione debbano rispondere alle seguenti esigenze:

1. individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
5. introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

La creazione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo 231 e le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza devono porsi l'obiettivo del giudizio di idoneità dell'autorità giudiziaria che porti all'esonero di responsabilità dell'Ente.

Infine, il Decreto suddetto prevede che i modelli di organizzazione e gestione possano essere redatti sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni di categoria e comunicati al Ministero della Giustizia.

5.2 LE VALUTAZIONI OPERATE DALLA SOCIETA':

Atteso il quadro normativo suindicato, la società Enthera S.r.l. si è determinata ad adottare il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo 231 in coerenza con la specifica attività della Società, conformemente a quanto previsto dal Decreto legislativo 231/2001, effettuando l'analisi del contesto aziendale per evidenziare le aree e le modalità con le quali si possono realizzare i reati incriminati (attività di *risk assessment*).

Di seguito si enucleano i principi di controllo interno a cui la Società si è ispirata per la definizione del set di procedure aziendali che presidiano i principali processi di lavorazione e di business, per la definizione del Modello 231:

1) Ambiente di controllo

- I poteri di rappresentanza devono essere conferiti in coerenza alla struttura organizzativa ed alle mansioni assegnate e definendo limiti in relazione alle dimensioni ordinarie delle operazioni;
- Le responsabilità devono essere definite evitando sovrapposizioni funzionali e concentrazione di attività critiche su un unico soggetto.
- Nessuna operazione significativa per la Società può essere avviata senza un'adeguata autorizzazione.
- Le informazioni finanziarie della Società devono essere predisposte nel rispetto delle leggi e dei regolamenti.

2) Valutazione dei rischi

- Gli obiettivi delle funzioni aziendali devono essere adeguatamente definiti e comunicati a tutti i livelli interessati, al fine di rendere chiaro e condiviso l'orientamento generale delle strategie aziendali.
- Devono essere individuati i rischi connessi al raggiungimento degli obiettivi, prevedendone periodicamente un adeguato monitoraggio e aggiornamento.
- Gli eventi negativi che possono minacciare la continuità operativa devono essere oggetto di apposita attività di valutazione dei rischi e di adeguamento delle protezioni.
- I processi di innovazione relativi a prodotti/servizi, organizzazioni e sistemi devono prevedere un'adeguata valutazione dei rischi realizzativi.

3) Attività di controllo

- I processi operativi devono essere definiti prevedendo un adeguato supporto documentale (policy, procedure interne, ecc.) e/o di sistema per consentire che siano sempre verificabili in termini di congruità, coerenza e responsabilità.
- Le scelte operative devono essere tracciabili in termini di caratteristiche e motivazioni e devono essere individuabili coloro che hanno autorizzato, effettuato e verificato le singole attività.
- Lo scambio di informazioni deve prevedere meccanismi (riconciliazioni, quadrature, ecc.) per garantire l'integrità e la completezza dei dati gestiti.

- Le risorse umane devono essere selezionate, assunte e gestite secondo criteri di trasparenza e in coerenza con i valori etici e gli obiettivi definiti dall’azienda.
- Devono essere periodicamente analizzate le conoscenze e le competenze professionali disponibili nell’azienda in termini di congruenza rispetto agli obiettivi assegnati.
- Il personale deve essere formato e addestrato per lo svolgimento delle mansioni assegnate.
- L’acquisizione di beni e servizi deve avvenire sulla base di analisi dei fabbisogni e da fonti adeguatamente selezionate e monitorate.

4) Informazioni e Comunicazione

- Deve essere previsto un adeguato sistema di indicatori per processo/attività ed un relativo flusso periodico di reporting verso il management.
- I Sistemi Informativi, amministrativi e gestionali devono essere orientati all’integrazione ed alla standardizzazione.
- I meccanismi di sicurezza devono garantire un’adeguata protezione/accesso fisico-logico ai dati e ai beni della Società.

5) Monitoraggio

- Il sistema di controllo deve essere costantemente monitorato e periodicamente valutato.

5.3 LA STRUTTURA DEL MODELLO ADOTTATO DALLA SOCIETA’:

Il Modello 231 adottato dalla Società si compone della presente Parte Generale e di una successiva Parte Speciale:

Nella prima (Parte Generale) sono descritti:

- il quadro legislativo di riferimento del Decreto 231;
- le finalità e le principali logiche di costruzione del Modello 231;
- le modalità di diffusione del Modello 231 ed infine
- il Codice Etico adottato dalla Società che enuncia i principali valori (trasparenza, correttezza, lealtà) in cui la Società e che pertanto ispirano la conduzione degli affari della medesima.

La successiva “Parte Speciale” del Modello 231 si articola nelle seguenti componenti essenziali:

- analisi delle singole fattispecie di interesse;
- istituzione di un Organismo di Vigilanza che, come previsto dall’art. 6 del Decreto legislativo 231/2001, deve essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, al fine di vigilare su funzionamento, efficacia, osservanza e costante aggiornamento del Modello di organizzazione, gestione e controllo.
- Codice Disciplinare, che introduce indicazioni comportamentali specifiche al fine di evitare la costituzione di situazioni ambientali favorevoli alla commissione di reati in genere, e tra questi in particolare dei reati ex Decreto legislativo 231/2001.

Per tutte le attività a rischio medio / alto identificate, sono stati poi predisposti dei protocolli di

controllo interno, ritenuti idonei a governare il profilo di rischio individuato.

Inoltre, si è ritenuto opportuno procedere alla predisposizione di protocolli di controllo anche per alcune attività che, nell'ambito del risk assessment, sono state classificate come esposte a rischio 231 basso.

Sono, infine, state individuate delle aree strumentali alla commissione dei reati target, con riferimento a quelle attività che, pur non direttamente coinvolte nelle attività identificate rischiose in termini di fattispecie criminose, possano comunque rappresentare un veicolo per la commissione degli illeciti 231.

Per l'attività di risk assessment realizzata sono stati utilizzati i seguenti criteri:

- Rischio Teorico: la probabilità di commissione di un reato target 231 è stata valutata ipotizzando la mancanza di strumenti di controllo per mitigare il profilo di rischio delle attività identificate;
- Rischio Residuale: per ciascuno dei processi/attività rischiose identificate, sono stati identificati e valutati i controlli esistenti atti a ridurre il profilo di rischio. E' stato quindi valutato e classificato il livello di rischio residuo (alto, medio, basso).

Per la valutazione del livello di rischio residuale, sono stati presi in considerazione anche i seguenti fattori:

- Frequenza dell'attività a rischio ed impatto economico;
- Significatività dell'attività per il business della Società;
- Incentivo per i dipendenti / Dirigenti / Amministratori della Società a violare le disposizioni del Modello, i principi comportamentali inclusi nel sistema disciplinare ed i valori esplicitati nel Codice Etico, al fine di raggiungere i propri obiettivi.

I risultati dell'attività di risk assessment sono stati sintetizzati in documenti riepilogativi denominati "Mappe dei rischi 231". Per ciascuna funzione aziendale analizzata è stata creata una mappa rischi.

Le mappe rischi hanno la seguente struttura:

- attività rischiose identificate;
- valutazione, per ciascuna delle attività rischiose individuate, del rischio teorico e residuo;
- controlli preventivi individuati;
- protocolli di controllo interno definiti a presidio dell'attività rischiosa.

L'allegato tecnico al presente Modello, denominato "Risk Assessment", contenente tutta la documentazione originale relativa all'attività di risk assessment, è custodita, a cura dell'Organismo di Vigilanza, presso gli Uffici della Società.

5.4 MODALITA' DI DIFFUSIONE DEL MODELLO:

La Società ritiene fondamentale, per una efficace implementazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo creato dalla Società in ottemperanza al Decreto Legislativo 231/2001, garantire adeguata conoscenza dei contenuti del Modello stesso.

Destinatari del Modello, nelle due sezioni di cui si compone (generale e speciale), si intendono le

seguenti categorie:

- tutti i dipendenti della Società, inclusi i Dirigenti;
- gli Amministratori ed i Sindaci della Società;
- i collaboratori continuativi.

A questi destinatari, in caso di violazione di quanto disciplinato dal Modello 231, si applicano le sanzioni secondo quanto previsto dal Codice Disciplinare.

La *Governance* e le Risorse Umane garantiscono, in stretta collaborazione e con la supervisione dell'Organismo di Vigilanza, una corretta conoscenza dei principi e delle regole comportamentali adottate dalla Società sia alle risorse già presenti in Società sia a quelle future, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle stesse risorse nei processi aziendali considerati sensibili e rilevanti ai fini 231.

Eventuali terzi con i quali la Società entri in contatto per motivi di business (a titolo esemplificativo e non esaustivo collaboratori esterni, professionisti, consulenti ecc.) sono considerati destinatari esclusivamente del Codice Etico adottato dalla Società.

5.5 COMUNICAZIONE:

Al momento dell'assunzione dei singoli dipendenti, il settore delle Risorse Umane promuove la conoscenza del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo 231, ivi inclusi il Codice Etico ed Codice Disciplinare.

E' fin da ora prevista la possibilità che in futuro venga istituito un accesso diretto, dalla rete intranet aziendale che è in animo di essere organizzata, ad una sezione appositamente dedicata dove sarà disponibile e costantemente aggiornata tutta la documentazione di riferimento in materia di Decreto 231.

Copia del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, ivi inclusi il Codice Etico ed il Codice Disciplinare, è pubblicato sul sito della Società, a tutti accessibili.

Le Risorse Umane cura e promuove adeguate iniziative di diffusione in caso di revisione del Modello 231.

5.6 FORMAZIONE:

L'attività di formazione è finalizzata a:

- promuovere la conoscenza della normativa di cui al Decreto 231;
- fornire un quadro esaustivo della stessa, dei risvolti pratici che da essa discendono, nonché dei contenuti e dei principi su cui si basa il Modello 231 della Società, a tutti i dipendenti che, pertanto, sono tenuti a conoscerli, osservarli e rispettarli.

PARTE SESTA

CODICE ETICO

6.1 PREMESSA

Enthera S.r.l., è società operante nel settore della ricerca farmaceutica e biomedica e, in particolare, ha come oggetto sociale

- La promozione, lo sviluppo, la pianificazione ed il coordinamento di attività di ricerca e sviluppo clinico e non clinico in campo farmaceutico e biomedico, la conseguente industrializzazione e commercializzazione delle sostanze terapeutiche di tale origine, sia in campo farmaceutico che biomedico;
- L'industria ed il commercio all'ingrosso di medicinali per l'uso umano e veterinario, prodotti galenici, chimici, biologici e diagnostici, presidi medico chirurgici ed articoli sanitari, piante, medicinali e loro derivati, apparecchiature bioelettroniche ed analitiche, strumentazione scientifica e tecnica;
- L'attività editoriale, la redazione, stampa e distribuzione di pubblicazioni scientifiche, anche con mezzi audiovisivi, con esclusione di giornali quotidiani;
- La prestazione di servizi in campo farmaceutico e biomedico volti alla valutazione di progetti di ricerca e sviluppo in tali campi nonché di società operanti in tali settori.

L'articolazione delle relazioni e degli affari della Società ha evidenziato la necessità di far conoscere e condividere i principi ed i valori che la Società riconosce come propri nella conduzione degli affari. A tal fine è stato predisposto il presente Codice Etico.

L'osservanza del presente Codice Etico è di primaria importanza per l'affidabilità, la reputazione e l'immagine della Società.

6.2 PRINCIPI GENERALI

Enthera S.r.l. riconosce che tradizioni, usi locali e la definizione di moralità possono essere molto diversi in funzione dei contesti in cui si opera, il valore dell'onesta però è condiviso universalmente.

La Società ritiene che in qualsiasi contesto, l'eventuale accettazione di compromessi, in tema di

onestà e corretta gestione degli affari, minerebbe la credibilità della Società in merito al raggiungimento degli obiettivi di corretta e trasparente conduzione degli affari.

Una reputazione consolidata di onestà e trasparente conduzione degli affari rappresenta un asset unico ed insostituibile per Enthera S.r.l..

Una tale reputazione può essere raggiunta solo attraverso un *commitment* forte e duraturo, ma può essere facilmente persa a causa di inadeguato controllo.

La violazione dei precetti contenuti nel presente Codice Etico non è accettabile o giustificabile.

Enthera S.r.l. ha recepito il presente Codice Etico quale parte integrante dei propri strumenti di *governance* definendo, attuando ed aggiornando:

- apposite procedure di controllo, destinate ai propri managers, dipendenti e responsabili di funzione, collaboratori e fornitori, atte ad impedire la violazione dei principi contenuti nel Codice Etico da parte di dipendenti e/o parti terze;
- sanzioni, erogate in rispetto dei principi e delle leggi che regolano la materia, a carico dei propri dipendenti che dovessero in qualche modo contravvenire alle procedure di controllo, ovvero ignorare, i principi contenuti nel Codice Etico e le disposizioni comportamentali contenute nel Codice Disciplinare.

Analogamente, la violazione dei principi sopra esposti da parte dei fornitori determinerà la pronta reazione della Società, sino a giungere alla risoluzione dei rapporti contrattuali in essere.

6.3 DESTINATARI

Il presente Codice Etico è indirizzato al Cda e ai singoli Amministratori, ai componenti degli altri organi sociali di Enthera S.r.l., personale dipendente, e tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaurano rapporti e relazioni con la Società.

Ciascun destinatario è tenuto a conoscere ed osservare scrupolosamente il Codice Etico, a contribuire attivamente alla sua attuazione e a segnalare eventuali sue violazioni.

Enthera S.r.l. si impegna:

- a promuovere la conoscenza e l'osservanza dei contenuti del Codice Etico anche mediante l'implementazione di apposite procedure, regolamenti, istruzioni, codici disciplinari volti ad assicurare che i valori qui affermati siano rispecchiati nei comportamenti concreti di tutti i dipendenti e partner commerciali, prevedendo, dove possibile, appositi sistemi sanzionatori delle eventuali violazioni;
- a impedire comportamenti o atteggiamenti ritorsivi nei confronti di chi abbia segnalato la violazione dei precetti contenuti nel presente Codice Etico;
- ad adeguare il contenuto del Codice Etico alle variazioni del contesto sociale e culturale nonché alle novità normative e regolamentari che in futuro potrebbero verificarsi.

6.4 VALENZA NEI CONFRONTI DI TERZI.

Tutti i dipendenti della Società devono informare i soggetti esterni, con i quali instaurano relazioni commerciali, professionali o comunque riconducibili alla Società, circa i contenuti del Codice Etico della Società ed adottare le dovute iniziative nel caso di mancato adempimento, da parte di terzi, dell'obbligo di conformarsi, nei rapporti con Enthera S.r.l., ai principi del Codice Etico.

6.5 ADOZIONE, EFFICACIA, EVENTUALI NECESSARIE MODIFICHE.

Il presente Codice Etico viene adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione di Enthera S.r.l. in data 4 febbraio 2021 unitamente all'adozione del Modello 231 con efficacia immediata a decorrere da tale data.

Ogni revisione, modifica, aggiornamento al presente Codice Etico deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società.

6.6 "MISSION" E POLITICHE SOCIETARIE.

L'obiettivo primario della Società è fornire soluzioni a valore aggiunto per il cliente, rispondendo alle sue diversificate esigenze attraverso l'eccellenza dei prodotti e del servizio con una gestione manageriale cosciente della propria responsabilità sociale e con particolare attenzione alla salvaguardia dell'ambiente ed alla sicurezza dei propri collaboratori.

Alla base delle attività di Società risiede una cultura comune e la consapevolezza dell'importanza delle attività di ciascuno per il raggiungimento degli obiettivi comuni, operando sempre nell'ambito di comportamenti professionalmente e moralmente etici e nel rispetto delle leggi vigenti nello Stato italiano in cui svolge la propria attività e nella Comunità Internazionale.

Enthera S.r.l. opera nel rispetto dei precetti della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo delle Nazioni Unite, delle Convenzioni Internazionali del Lavoro (ILO) e delle Direttive della Unione Europea.

La Società, quale componente attiva e responsabile della comunità in cui opera, è impegnata a contribuire al benessere economico ed alla crescita della Società, creando opportunità di occupazione e di business.

Lo sviluppo e la formazione del capitale umano sono condizioni fondamentali per il conseguimento degli obiettivi strategici della Società che, pertanto, promuove iniziative di formazione del personale interno.

6.7 SICUREZZA SUL LAVORO E AMBIENTE.

Salute, sicurezza e tutela dell'ambiente sono valori essenziali per la Società come dimostrano le diverse azioni intraprese, e l'impegno nell'operatività quotidiana delle diverse realtà funzionali.

Gli obiettivi della politica aziendale di prevenzione e protezione sono considerati prioritari perché volti alla tutela, dai rischi specifici derivanti dalla propria attività, oltre che dei propri lavoratori.

L'impegno continuo a garantire la sicurezza dei lavoratori si è tradotto in un insieme di azioni,

quali:

- realizzazione e costante aggiornamento di sistemi e processi atti a garantire l'integrità delle proprie attività;
- organizzazione di compiti e responsabilità con procedure e/o piani specifici;
- professionalizzazione della gestione delle emergenze per contenerne al meglio le eventuali conseguenze;
- monitoraggio e contenimento dell'impatto ambientale delle proprie attività.

Al fine di tutelare i lavoratori dai rischi collegati alle proprie operazioni, Enthera S.r.l. ha intrapreso ed implementa costantemente le seguenti azioni:

- miglioramento continuo del Sistema di Gestione della Sicurezza nell'ambito della prevenzione e protezione dei rischi;
- implementazioni e definizioni di regole/procedure interne con l'obiettivo di tutela dai rischi e di salvaguardia dell'ambiente nelle sue matrici essenziali quali aria, acqua e suolo;
- continuo sforzo migliorativo nella informazione, formazione ed addestramento dei lavoratori nel campo della sicurezza/ambiente;
- attenzione particolare verso l'ambiente lavorativo ed i sistemi/attrezzature di protezione e prevenzione, siano essi di tipo collettivo e/o individuale, per la salvaguardia della salute dei lavoratori.

6.8 RAPPORTI CON I TERZI

- CLIENTI:

L'obiettivo primario di Enthera S.r.l. è fornire soluzioni a valore aggiunto per il cliente, rispondendo alle sue diversificate esigenze attraverso l'eccellenza dei prodotti e del servizio, nel rispetto delle norme poste a tutela della concorrenza e del mercato.

Nei rapporti con i clienti, i dirigenti e/o i dipendenti preposti della Società:

- forniscono informazioni precise ed attendibili sui prodotti ed i servizi prestati al fine di rendere le scelte dei clienti consapevoli;
- osservano le procedure interne per la gestione dei rapporti con i clienti;
- garantiscono efficienza e cortesia.

- FORNITORI:

L'individuazione dei fornitori e la definizione delle condizioni di acquisto di beni e servizi è guidata da obiettività, correttezza, equità dei compensi pattuiti e qualità dei beni / servizi prestati. Viene inoltre ricercata la collaborazione dei fornitori al fine di soddisfare le esigenze della Società in termini di qualità, tempi di consegna ed efficienza delle prestazioni.

Nei rapporti di fornitura di beni e servizi i dirigenti e/o i dipendenti preposti della Società:

- osservano le procedure interne per la selezione e la gestione dei rapporti con i fornitori;
- utilizzano, nella scelta dei fornitori, criteri di valutazione oggettivi e trasparenti.

- PUBBLICA AMMINISTRAZIONE:

Enthera S.r.l. mantiene con le Autorità Pubbliche nazionali e transazionali diverse relazioni, tutte ispirate alla trasparenza, correttezza e collaborazione reciproca, tali da non indurre ad interpretazioni parziali, fuorvianti, non veritiere da parte dei soggetti pubblici con i quali si interagisce a vario titolo.

I comportamenti dei dirigenti e/o dei dipendenti preposti della Società devono sempre essere uniformati ai principi di professionalità e trasparenza e, nei rapporti diretti con la Pubblica Amministrazione, devono essere tracciabili e verificabili.

Omaggi ed atti di cortesia commerciale verso rappresentanti pubblici o loro parenti, sia italiani che di altri paesi, sono consentiti ed autorizzati solo se, di modico valore e tali da non poter essere interpretati come finalizzati ad acquisire impropri vantaggi.

6.9 RISORSE UMANE:

La Società riconosce come fattore essenziale dell'attività di impresa le proprie risorse umane. I dipendenti di Enthera S.r.l sono chiamati ad agire secondo i principi della correttezza professionale, integrità morale e lealtà oltre che secondo le leggi che regolano il rapporto di lavoro ed i principi contenuti nel Codice Disciplinare.

La Società si impegna a sviluppare le capacità e le conoscenze di ciascun dipendente e ad offrire le medesime opportunità di crescita professionale al fine di garantire parità di trattamento e di crescita, senza lasciar spazio ad alcun tipo di discriminazione.

È contrastata e sanzionata ogni sorta di discriminazione sia essa fondata sul sesso, sulla razza, sulla religione ovvero su legittimi comportamenti o preferenze e caratteristiche personali.

È ripudiata ogni sorta di lavoro forzato o minorile.

6.10 TRASPARENZA DELL'INFORMAZIONE.

- DATI DI BILANCIO:

Enthera S.r.l. riconosce la trasparenza come principio cardine nei rapporti con tutti gli stakeholders ed è consapevole dell'importanza che un'informazione veritiera e corretta sulla propria attività di impresa rappresenta per la comunità in genere.

Ogni operazione e transazione deve essere:

- correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;
- supportata da adeguata documentazione al fine di poter procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa.

Tutti i fatti di gestione devono essere rappresentati correttamente e tempestivamente nella

contabilità e deve essere possibile la verifica del relativo processo decisionale ed autorizzativo.

6.11. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO:

Il sistema di controllo interno è l'insieme di misure volte a dare ragionevole garanzia circa:

- il raggiungimento degli obiettivi di efficacia ed efficienza operativa;
- l'affidabilità delle informazioni gestionali e finanziarie;
- il rispetto delle leggi e dei regolamenti;
- la salvaguardia del patrimonio aziendale.

La responsabilità di realizzare un sistema di controllo interno efficace è diffusa in ogni livello della struttura organizzativa, conseguentemente tutti i dipendenti della Società, nello svolgimento delle rispettive mansioni, sono responsabili del corretto funzionamento del sistema di controllo interno.

6.12 SISTEMI INFORMATICI:

I sistemi informativi di Enthera S.r.l. sono controllati al fine di:

- garantire il rispetto delle politiche in materia di gestione delle infrastrutture;
- impedire atti di criminalità informatica;
- garantire la sicurezza delle informazioni gestite.

6.13 TUTELA PRIVACY:

Enthera S.r.l. rispetta il diritto alla privacy dei dati personali e rispetta tutte le leggi e norme applicabili in materia di uso dei dati personali, con particolare riferimento al Regolamento Europeo 2016/679.

Le informazioni relative ai propri dipendenti e ai terzi, acquisite nell'ambito dell'attività di impresa, sono protette e non possono essere utilizzate per fini impropri.

I dati e le informazioni acquisiti dai dipendenti nell'ambito dell'espletamento delle proprie mansioni appartengono alla Società e non possono essere utilizzate per fini estranei all'attività di impresa.

6.14 CONFLITTO DI INTERESSI:

I destinatari del Codice Etico devono evitare il coinvolgimento in situazioni che possano condurre a conflitti di interessi con quelli della Società o che possano interferire con le loro capacità di prendere decisioni imparziali, volte a tutelare gli interessi della Società stessa.

Eventuali possibili motivi di conflitto di interessi devono essere prontamente segnalati e risolti.

I destinatari, nell'ambito dei rapporti con i Terzi, devono agire secondo norme etiche e legali con esplicito divieto di pratiche di favoritismo o illecite, quali quelle collusive o corruttive.

6.15 ANTIRICLAGGIO:

La Società si impegna a rispettare le norme e le leggi, sia nazionali che internazionali, in materia

di riciclaggio del denaro.

Prima di stipulare contratti con partner commerciali, la Società verifica l'integrità morale e la reputazione della controparte al fine di evitare implicazioni in operazioni di riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite / criminose o di utilizzo di denaro di origine legittima a sostegno del terrorismo.

PARTE SPECIALE

PARTE PRIMA

ANALISI DELLE SINGOLE FATTISPECIE COPERTE DAL MODELLO.

1.1 FATTISPECIE DI REATO NON COPERTE DA PROTOCOLLI DI CONTROLLO

L'analisi della struttura organizzativa della Società e la valutazione concreta delle fasi di acquisizione del cliente, di produzione e della successiva immissione sul mercato dei prodotti della società Enthera permette di escludere che organi direttivi e/o dipendenti che rappresentino la società possano commettere alcune fattispecie di reato, preservati come reati cd. target dal Decreto 231, nell'interesse o a vantaggio della società stessa.

Pertanto, il Modello 231 adottato dalla Società non prevede protocolli di controllo interno volti a prevenire la commissione dei reati rientranti nelle categorie di seguito riportate in quanto l'attività della società non coinvolge alcun rischio relativo alla sotto indicate macro aree di reati target:

- Reati in tema di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo
- Reati ambientali
- Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico
- Reati contro la personalità individuale
- Reato concernente l'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
- Abusi di mercato
- Reato di adescamento dei minorenni
- Reati transnazionali
- Reati informatici e trattamento illecito dei dati

1.3 FATTISPECIE DI REATO COPERTE DA PROTOCOLLI DI CONTROLLO.

I reati target e le modalità di comportamento, organizzative adottate dalla Società sono di seguito compiutamente analizzati.

PARTE SECONDA

A) REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25 DEL D. LGS. 231/2001)

La presente Parte Speciale relativa all'insieme dei reati target relativi realizzabili nell'ambito dei rapporti tra Enthera S.r.l e la Pubblica Amministrazione ed è diretta ai Soggetti Apicali, ai Dipendenti, ed ai Collaboratori della Società.

L'obiettivo della presente Parte Speciale è di fornire a tutti i destinatari, come sopra individuati, regole di condotta dirette a prevenire la commissione dei cosiddetti reati contro la Pubblica Amministrazione.

In particolare, la presente Parte Speciale inerente ai reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione ha lo scopo di:

- dettagliare le procedure che i Soggetti Apicali, i Dipendenti ed i Collaboratori della Società sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello 231, in relazione ai reati descritti nella presente Parte Speciale;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed ai responsabili delle altre funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

Qui di seguito, viene fornita una breve descrizione delle singole fattispecie contemplate agli artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001 e sue successive modificazioni ed integrazioni¹².

2.1 PUBBLICO UFFICIALE E INCARICATO DI UN PUBBLICO SERVIZIO:

Occorre chiarire preliminarmente le nozioni di “Pubblico Ufficiale” e di “Incaricato di Pubblico Servizio”, in quanto nei reati di concussione e corruzione assumono rilievo penale solo le condotte di promessa o dazione di utilità riferite a detti soggetti.

L'art. 357 c.p. definisce “**pubblici ufficiali**” coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa, precisando che “è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.

¹² Modificati dalla legge 69/2015 e dalla legge 3/2019.

Il codice penale prevede quindi 3 tipi di pubbliche funzioni: legislativa, giudiziaria ed amministrativa.

Le prime due (legislativa e giudiziaria) non sono definite espressamente dall'art. 357 c.p. perché presentano caratteristiche tipiche che consentono una loro immediata individuazione.

Infatti:

- la funzione legislativa è l'attività svolta dagli organi pubblici (Parlamento, Regioni e Governo) che, secondo la Costituzione italiana, hanno il potere di emanare atti aventi valore di legge;
- la funzione giudiziaria è l'attività svolta dagli organi giudiziari (civili, penali e amministrativi) e dai loro ausiliari (cancelliere, segretario, perito, interprete, ecc.), per l'applicazione della legge al caso concreto.

La funzione amministrativa, così come definita dal comma secondo dell'art. 357 è un'attività che si caratterizza per il fatto di essere disciplinata da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi della P.A. (e cioè la differenza dalle attività di natura privatistica che sono disciplinate da strumenti di diritto privato, quali il contratto) e per la circostanza di essere accompagnata dalla titolarità di almeno uno dei seguenti tre poteri:

- potere di formare e manifestare la volontà della P.A. (ad es.: sindaco o assessore di un comune, componenti di commissioni di gare di appalto, dirigenti di aziende pubbliche, ecc.);
- il potere autoritativo è quel potere che permette alla P.A. di realizzare i suoi fini mediante veri e propri comandi, rispetto ai quali il privato si trova in una posizione di soggezione. Si tratta dell'attività in cui si esprime il c.d. potere d'imperio, che comprende sia i poteri di coercizione (arresto, perquisizione ecc.), sia i poteri di supremazia gerarchica all'interno di pubblici uffici;
- tale potere autoritativo, comporta l'esercizio di potestà attraverso i quali si esplica il rapporto di supremazia della P.A. nei confronti dei privati cittadini (ad esempio, gli appartenenti alle forze dell'ordine, i componenti delle commissioni di collaudo di lavori eseguiti per un ente pubblico, i funzionari degli organismi di vigilanza – Banca d'Italia e Consob – ecc.);
- potere certificativo, vale a dire potere di redigere documentazione alla quale l'ordinamento giuridico attribuisce efficacia probatoria privilegiata (ad es. notai), e contemporaneamente attribuisce al certificatore il potere di attestare un fatto facente prova fino a querela di falso.

L'art. 358 c.p. definisce “**incaricati di un pubblico servizio**” coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio, tale dovendosi intendere “un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”:

- “a qualunque titolo” deve intendersi nel senso che un soggetto esercita una pubblica funzione, anche senza una formale o regolare investitura (incaricato di un pubblico servizio “di fatto”). Non rileva, infatti, il rapporto esistente tra la P.A. e il soggetto che esplica il servizio.
- per “pubblico servizio” si intende un'attività disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, ma caratterizzata dalla mancanza di poteri autoritativi e certificativi.

Il pubblico servizio, pertanto, al pari della pubblica funzione è un'attività disciplinata da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi, che però non presenta i poteri tipici della pubblica funzione.

Esempi di incaricati di pubblico servizio sono: i dipendenti delle autorità di vigilanza che non concorrono a formare la volontà dell'autorità e che non hanno poteri autoritativi, i dipendenti degli enti che svolgono servizi pubblici anche se aventi natura di enti privati, gli impiegati degli uffici pubblici, ecc.

- Va inoltre considerato che l'art. 322 bis c.p. disciplina i reati di peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi della Comunità Europea e di funzionari della Comunità Europea e di Stati esteri;
- un funzionario o un agente delle Comunità europee o un soggetto che svolga funzioni equivalenti;
- peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-bis, codice penale).

Le disposizioni degli artt. 314, 316, da 317 a 320 e 322, III e IV c., si applicano anche: 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri stati membri dell'unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali o degli incaricati di un pubblico servizio; 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

Le disposizioni degli artt. 319-*quater*, 2 comma, 321 e 322, 1 e II c., si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 1) alle persone indicate nel I c. del presente articolo; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

2.2 CORRUZIONE (diverse titologie)

Corruzione per l'esercizio della funzione (Art. 318 c.p.)

“Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, riceve indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni”.

Il reato di corruzione richiede la contemporanea presenza di due o più soggetti (pubblico e privato) e consiste in un accordo criminoso avente a oggetto l'attività funzionale della pubblica amministrazione. Soggetti attivi del reato di corruzione sono, quindi, il pubblico ufficiale e

l'incaricato di un pubblico servizio qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato (art. 320 c.p.), e, naturalmente, il privato. La condotta incriminata consiste:

- da parte del soggetto pubblico, nel ricevere una retribuzione non dovuta o nell'accettarne la promessa;
- da parte del privato, nel dare o nel promettere la retribuzione medesima.

Con riguardo al criterio di distinzione tra il reato di concussione e quello di corruzione occorre fare riferimento, in relazione al primo, allo stato di soggezione del cittadino di fronte al titolare di una pubblica funzione o di un pubblico servizio, mentre, in relazione alla corruzione, assume rilevanza il libero accordo tra il soggetto privato e il soggetto pubblico, in posizione di parità.

L'art. 318 c.p. disciplina la cosiddetta "corruzione impropria", che si caratterizza per la conformità ai doveri d'ufficio dell'atto cui l'accordo si riferisce.

La corruzione è un reato necessariamente bilaterale, nel senso che, per la sua sussistenza, deve esservi una condotta sia da parte del pubblico funzionario, che accetta la dazione o la promessa dell'utilità, che da parte del privato, che dà o promette il denaro o l'utilità.

In linea generale, salvo alcune eccezioni, il c.p. punisce sia il pubblico funzionario sia il privato.

Il codice penale prevede varie forme di corruzione:

- propria o impropria, a seconda che l'accordo corruttivo abbia ad oggetto un atto contrario ai doveri d'ufficio o un atto conforme ai doveri d'ufficio (la corruzione impropria è punita meno gravemente della propria);
- antecedente o susseguente, a seconda che l'accordo corruttivo preceda ovvero segua il compimento dell'atto d'ufficio;
- attiva o passiva, a seconda che si consideri la condotta del pubblico ufficiale (passiva) o quella del privato (attiva).

Al riguardo si precisa che, nel caso di corruzione antecedente, il reato sussiste per il solo fatto che una somma di denaro o altra utilità sia stata data o anche semplicemente promessa al pubblico ufficiale, senza bisogno del compimento dell'atto (quest'ultimo costituisce solo il fine a cui deve tendere la promessa o la dazione).

Inoltre, si sottolinea che l'oggetto della promessa o della dazione può consistere sia in una somma di denaro corrisposta al pubblico funzionario, anche indirettamente o per interposta persona, sia in una qualsiasi utilità, anche di carattere non patrimoniale, a favore del pubblico funzionario o di soggetti a lui collegati (si pensi, ad esempio, all'attribuzione di una consulenza fittizia ad un familiare del pubblico funzionario, o all'assunzione del familiare stesso).

Con riferimento a tale reato, profili di rischio in capo alla Società si individuano sotto i seguenti tre profili:

1. nell'ipotesi in cui i Soggetti Apicali o i Dipendenti della stessa agiscano quali corruttori nei confronti di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio (corruzione attiva);
2. nell'ipotesi in cui i Soggetti Apicali o i Dipendenti, nello svolgimento di attività che può essere qualificata pubblicistica (esercizio di pubblica funzione e/o di pubblico servizio) accettino una retribuzione e/o utilità e/o una promessa di retribuzione e/o utilità non dovuta (corruzione passiva);
3. nell'ipotesi in cui i Soggetti Apicali o i Dipendenti della Società concorrano nel reato di corruzione (per esempio fornendo un qualsiasi titolo di aiuto al pubblico funzionario per la

commissione del reato oppure agendo quale mediatore tra il privato e il pubblico funzionario).

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (Art. 319 c.p.)

“Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni”.

La fattispecie di “corruzione propria” è caratterizzata dalla contrarietà dell'atto ai doveri d'ufficio, dove per atto contrario deve intendersi sia quello illecito o illegittimo, sia quello che, se pure formalmente regolare, sia posto in essere dal pubblico ufficiale o da incarico di pubblico servizio (art. 320 c.p.), prescindendo volutamente dall'osservanza dei doveri a lui incombenti.

Circostanze aggravanti (Art. 319 bis c.p.)

“La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi”.

Corruzione in atti giudiziari (Art. 319 ter c.p.)

“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni”.

La fattispecie di corruzione in esame sussiste nel caso in cui la condotta abbia il fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. I soggetti attivi del delitto in esame sono i pubblici ufficiali e i privati che con essi concorrono.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (Art. 319-quarter)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni”

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (Art. 320 c.p.)

“Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo”.

Pene per il corruttore (Art. 321 c.p.)

“Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319 bis,

nell'articolo 319 ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità”.

E' punito il soggetto privato che dà o promette denaro o altra utilità al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio affinché egli compia un atto del suo ufficio (art. 318, comma 1, c.p.) o un atto contrario ai doveri d'ufficio ovvero al fine di compensarlo per il compimento dell'atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.)

“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita dall'art. 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319”.

Secondo la dottrina e la giurisprudenza prevalenti tale figura è inquadrata come una fattispecie autonoma di tentativo del reato di corruzione propria e impropria; sotto il profilo della condotta incriminata si distingue l'ipotesi di istigazione alla corruzione attiva da quella di istigazione alla corruzione passiva. Nella prima il soggetto attivo è il privato, il quale offre o promette denaro o altra utilità non dovuta per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio a compiere, omettere o ritardare un atto dell'ufficio o un atto contrario ai doveri d'ufficio. Nell'istigazione alla corruzione passiva il soggetto attivo è invece il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, che sollecita al privato una promessa o dazione di denaro o altra utilità.

2.3 CONCUSSIONE

Concussione (Art. 317 c.p.)

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni”.

La concussione consiste nella strumentalizzazione, da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio, della propria qualifica soggettiva o delle attribuzioni ad essa connesse, al fine di costringere o indurre taluno alla dazione o alla promessa di prestazioni non dovute.

Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis)

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
 - 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
 - 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
 - 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
 - 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
- 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Anche la concussione, al pari della corruzione, è un reato bilaterale, in quanto richiede la condotta di due distinti soggetti, il concussore ed il concusso; tuttavia, a differenza della corruzione, solo il concussore è assoggettato a pena, in quanto il concusso è la vittima del reato.

Il reato di concussione è il più grave tra quelli realizzabili dai soggetti pubblici contro la pubblica amministrazione e risponde all'esigenza di impedire la strumentazione di tale ruolo con lo scopo di costringere o indurre taluno alla dazione alla promessa di prestazioni non dovute.

L'interesse protetto è ravvisato nel regolare funzionamento della pubblica amministrazione sotto il profilo del buon andamento e dell'imparzialità. La costruzione o l'induzione devono essere realizzate con abuso della qualità o dei poteri di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. Nel reato in esame il soggetto privato (concusso) non è punito.

Le sanzioni interdittive previste dal Decreto per i reati di concussione, corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità nonché istigazione alla corruzione sono state recentemente inasprite

attraverso la Legge n. 3 del 2019 denominata “spazza corrotti” che è entrata in vigore il 31.1.2019. La novella legislativa ha elevato la sanzione ad un periodo compreso tra quattro e sette anni nel caso di reato commesso dal soggetto apicale e tra due e quattro anni nel caso di reato commesso dal dipendente (art. 25 comma 5 Decreto 231).

2.4 DIVERSE TIPOLOGIE DI TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO E FRODE INFORMATICA

Truffa in danno dello stato o di altro ente pubblico (Art. 640, comma 2, n. 1) “*Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1032 euro.*

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1549 euro:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico [...].”

Il reato di truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico si configura allorché, inducendo fraudolentemente in errore taluno attraverso artifici o raggiri, si procuri a sé stessi o ad altri un ingiusto profitto, con danno per lo Stato o altro ente pubblico.

Ai sensi del D.Lgs. 231/01 il reato di truffa è preso in considerazione con esclusivo riferimento al caso in cui il reato sia commesso a danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Si pensi, in particolare, alla trasmissione all’amministrazione finanziaria di documentazione contenente false informazioni al fine di ottenere un rimborso fiscale non dovuto; ovvero, più in generale, all’invio ad enti previdenziali o amministrazioni locali di comunicazioni contenenti dati falsi in vista di un qualsiasi vantaggio o agevolazione per la Società.

Frode informatica (Art. 640 ter c.p.): *Chiunque, alterando” in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1032 euro.*

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell’art. 640 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un’altra circostanza aggravante.

Il reato di frode informatica ai danni dello Stato si configura allorché il danno nei confronti dello Stato venga arrecato per mezzo dell’alterazione di un sistema informatico o telematico, ovvero attraverso l’intervento abusivo sui dati. L’interferenza può realizzarsi in varie forme: in fase di raccolta ed inserimento dei dati, in fase di elaborazione, in fase di emissione. In tutti questi casi l’intervento avviene sulla memoria di un elaboratore sul cui corretto funzionamento l’autore materiale del reato interferisce in modo da ricavarne un indebito arricchimento in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Ad esempio, integra il reato la modificazione delle informazioni relative alla situazione contabile di un rapporto contrattuale in essere con un ente pubblico, ovvero l’alterazione dei dati fiscali e/o previdenziali contenuti in una banca dati facente capo alla P.A.

Con riferimento a detta attività possono venire in considerazione i seguenti reati:

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazione pubbliche (Art. 640, co. 2, bis c.p.)

“La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d’ufficio se il fatto di cui all’articolo 640¹³ riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee”.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (Art. 316 ter c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’articolo 640 bis, chiunque, mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3999,96 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5164 euro a 25822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”.

Malversazione a danno dello Stato (Art. 316 bis c.p.)

“Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee, contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”.

Presentano profili di rischio tutte le attività relative all’ottenimento di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee e la gestione dei medesimi da parte della Società.

In particolare:

- gli artt. 640 bis c.p. e l’art. 316 ter c.p. puniscono l’uso di documenti falsi o le condotte artificiali in genere, finalizzati ad ottenere le erogazioni di cui sopra; a titolo esemplificativo, si citano le ipotesi di indebito ottenimento di un finanziamento pubblico finalizzato al sostegno delle attività imprenditoriali in determinati settori, mediante la produzione di falsa documentazione attestante la sussistenza dei requisiti per l’ottenimento del finanziamento;

- l’art. 316 bis punisce chi, avendo ottenuto somme dalla PA o dalle Comunità europee finalizzate alla realizzazione di opere e per lo svolgimento di attività di pubblico interesse, destina dette somme a fini diversi rispetto a quelli per cui sono state erogate; si pensi alla richiesta e all’ottenimento di un finanziamento pubblico erogato in vista dell’assunzione presso la società di personale appartenente a categorie privilegiate, ovvero alla ristrutturazione di immobili danneggiati in occasione di calamità naturali che, una volta conseguito, non venga destinato a dette finalità.

Si precisa che i contributi e le sovvenzioni sono attribuzioni pecuniarie a fondo perduto che

¹³ L’art. 640 c.p. (Truffa) punisce “chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno”.

possono avere carattere periodico o *una tantum*, in misura fissa o determinata in base a parametri variabili, natura vincolata all'*an* o al *quantum* o di pura discrezionalità; i finanziamenti sono atti negoziali caratterizzati dall'obbligo di destinazione delle somme o di restituzione o da ulteriori e diversi oneri; i mutui agevolati sono erogazioni di somme di denaro con obbligo di restituzione per il medesimo importo, ma con interessi in misura minore a quelli praticati sul mercato. In ogni caso, le norme prendono in considerazione tutte le erogazioni di denaro caratterizzate da un vantaggio rispetto alle condizioni praticate dal mercato.

2.5 TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE.

Traffico di influenze illecite (Art. 346 bis c.p.) novellato con Legge n. 3 del 2019, c.d. spazza corrotti, entrata in vigore il 31.01.2019.

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, e' punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi .

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

2.6 REGOLE GENERALI

Il presente paragrafo delinea le regole generali che devono informare il sistema organizzativo di Enthera S.r.l..

Tutte le operazioni sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle norme del Codice Etico, alle *policies* ed alle procedure aziendali, alle regole contenute nel presente Modello 231.

In linea generale, il sistema di organizzazione della Società dovrà essere caratterizzato dai seguenti elementi:

Gli strumenti organizzativi (es. organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) devono esser improntati a principi generali di:

- conoscibilità all'interno della Società,
- chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri,
- chiara descrizione delle linee di riporto.

Ogni processo decisionale deve essere caratterizzato dai seguenti elementi:

- principio dei *quattro occhi*, costituito dalla separazione, all'interno di ciascun processo, quanto meno tra il soggetto a cui compete l'impulso decisionale ed il soggetto a cui spetta la fase esecutiva;
- documentazione e tracciabilità di ogni azione operata all'interno del processo;
- documentazione dei controlli effettuati sul processo.

2.7 IL SISTEMA IN LINEA GENERALE.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello 231, i Soggetti in Posizione Apicale, i Dipendenti ed i Collaboratori devono in generale conoscere e rispettare:

- il Codice Etico;
- le procedure operative per la gestione ed il trattamento delle informazioni riservate e per la comunicazione all'esterno di documenti ed informazioni;
- le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa della Società ed in via generale ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo interno in essere presso Enthera S.r.l.;
- le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile e finanziario di Enthera S.r.l..

2.8 IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE.

In linea di principio, il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di "sicurezza" ai fini della prevenzione dei reati (rintracciabilità ed evidenza delle operazioni sensibili) e, nel contempo, consentire comunque la gestione efficiente dell'attività aziendale.

Con il termine "**delega**" si intende l'atto interno all'ente di attribuzione di funzioni e compiti a determinati soggetti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative; e per "**procura**" il negozio giuridico unilaterale con cui la Società attribuisce a taluni soggetti dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi. Ai titolari di una funzione aziendale che necessitano, per lo svolgimento dei loro incarichi, di poteri di rappresentanza, viene conferita una "**procura generale funzionale**" di estensione adeguata e coerente con le funzioni ed i poteri di gestione attribuiti al titolare attraverso la delega.

I requisiti essenziali che deve presentare un sistema di deleghe, ai fini di un'efficace prevenzione dei Reati, sono i seguenti:

- tutti coloro che intrattengono per conto di Enthera S.r.l. rapporti con la P.A. devono essere dotati di delega formale in tal senso (per i Consulenti deve essere prevista apposita clausola contrattuale);
- il potere di gestione conferito con la delega deve essere parametrato alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma ed essere aggiornato in conseguenza di eventuali mutamenti organizzativi;
- ciascuna delega deve indicare in modo specifico ed inequivoco:
 - i poteri del delegato,
 - il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente o statutariamente;
 - i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali,

il delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli.

I requisiti essenziali del sistema di attribuzione delle procure, ai fini di un'efficace prevenzione dei reati sono i seguenti:

- le procure generali funzionali sono conferite esclusivamente a soggetti dotati di delega interna che descriva i relativi poteri di gestione e, ove necessario, sono accompagnate da apposita comunicazione che fissi l'estensione di poteri di rappresentanza ed eventualmente fissi anche i limiti di spesa;
- la procura può essere conferita a persone fisiche espressamente individuate nella procura stessa, oppure a persone giuridiche, che agiranno a mezzo di propri procuratori investiti, nell'ambito della stessa, di analoghi poteri;
- una procedura *ad hoc* deve disciplinare modalità e responsabilità per garantire un aggiornamento tempestivo delle procure, stabilendo i casi in cui le stesse devono essere attribuite, modificate e revocate (es. assunzione di nuove responsabilità, trasferimento a diverse mansioni incompatibili con quelle per cui era stata conferita, dimissioni, licenziamento, ecc.).

L'OdV verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con le funzioni ed i poteri di gestione attribuiti al delegato o al procuratore, raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie.

2.9 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.

Il presente paragrafo contiene le regole generali a cui i Soggetti Apicali, i Dipendenti ed i Collaboratori devono attenersi nel momento in cui pongono in essere attività a favore o per conto di Enthera S.r.l..

In primo luogo, è fatto espresso divieto a carico dei Soggetti Apicali, Dipendenti e Collaboratori di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nella presente Parte Speciale o che costituiscano violazioni ai principi ed alle procedure aziendali ivi previste.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto (coerentemente a quanto previsto anche nel Codice Etico), in particolare, di:

- effettuare elargizioni in denaro o accordare vantaggi di qualsiasi natura (promessa di assunzione) a funzionari pubblici, sia italiani sia stranieri;
- distribuire omaggi e regali eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia.

In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici o a loro familiari, che possano influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per Enthera S.r.l.;

- effettuare prestazioni in favore di *outsourcer*, consulenti e Partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- riconoscere compensi in favore di *outsourcer*, consulenti e Partner che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;

- ricevere danaro, doni o qualsiasi altra utilità o accertarne la promessa, da chiunque sia, o intenda entrare, in rapporto con Enthera S.r.l. e voglia conseguire indebitamente un trattamento in violazione della normativa o delle disposizioni impartite da chi in Enthera S.r.l. ne ha il potere o, comunque, un trattamento più favorevole di quello dovuto;
- ricevere danaro, doni o qualsiasi altra utilità da fornitori di beni e/o servizi o da chiunque altro produca, venda o promuova, qualunque presidio utilizzabile dalla Società, salvo che si tratti di oggetti promozionali di modico valore o altre utilità, purchè approvate preventivamente dall'OdV;
- promettere od erogare *benefits* o altri analoghi incentivi commisurati al conseguimento di obiettivi irraggiungibili e/o irragionevoli da ottenere nell'esercizio, salvo che non siano stati preventivamente approvati dall'OdV, sentito il Consiglio di Amministrazione;
- presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati ovvero influenzare l'indipendenza di giudizio in ambito gare e/o di bandi di finanziamento;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- effettuare pagamenti in contanti o in natura, fatta eccezione per quanto previsto dalle procedure oggi operative all'interno della Società;
- assumere alle dipendenze di Enthera S.r.l. dipendenti della P.A., dello Stato o delle Comunità Europee, di ogni qualifica o livello, il loro coniuge e parenti, ovvero ex impiegati della P.A., dello Stato o delle Comunità Europee, nei tre anni successivi al compimento di un atto di competenza di uno dei predetti soggetti da cui sia derivato un vantaggio per la Società.

2.10 I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle Attività Sensibili, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello 231.

In ragione dell'attività di vigilanza attribuita all'Organismo di Vigilanza, nel presente Modello 231, a tale organismo viene garantito, in generale, libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

PARTE TERZA

B) REATO DI CORRUZIONE TRA PRIVATI

La presente Parte Speciale relativa al reato target di corruzione tra privati è diretta ai Soggetti Apicali, ai Dipendenti, ed ai Collaboratori di Enthera S.r.l.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi dei Reati in essa considerati.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- dettagliare le procedure che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello 231;
- fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni che con lo stesso cooperano, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

3.1 FATTISPECIE DEL REATO DI CORRUZIONE TRA PRIVATI

Il Legislatore italiano ha adeguato la normativa nazionale ai dettami della Convenzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999, ratificandola con la Legge n. 110 del 28.6.2012 intitolata: "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; che interviene sul compendio normativo nazionale su un duplice fronte:

1. detta disposizioni per la prevenzione, individuando e regolamentando una "Autorità nazionale anticorruzione", imponendo nuovi obblighi alle Pubbliche Amministrazioni, a valere anche per le società partecipate dalle stesse e per le loro controllate (limitatamente alle attività di pubblico interesse), apportando modifiche normative e delegando al Governo ulteriori interventi in materia (L. 190/12 art. 1 co. da 1 a 74).
2. Interviene sul fronte della repressione, innovando la disciplina del codice penale quanto ai reati di concussione e corruzione, modificando l'art. 2635 c.c. in tema di corruzione tra privati ed introducendo nuovi reati presupposto della Responsabilità Amministrativa D.Lgs. 231/01 (L. 190/12 art. 1 co. 75 e ss.).

Per quanto di interesse, è da ricordare che attraverso la novella dell'art. 2635 c.c. è stato introdotto un nuovo reato target: il reato di Corruzione tra privati che espressamente recita:

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono

atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

2. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

3. Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

4. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

5. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

3.2. PROCESSI SENSIBILI NELL'AMBITO DEL REATO DI CORRUZIONE TRA PRIVATI

Come appena rappresentato la condotta punita attraverso la novella legislativa su indicata può concretizzarsi sia nella promessa che nella dazione di danaro o di altra utilità.

E' necessario, quindi, distinguere due diversi gruppi di modalità corruttive che investono le diverse attività sensibili o aree di rischio di Enthera S.r.l.

Il primo gruppo riguarderà i processi che possono consentire, da un lato, la materializzazione del beneficio derivante dall'accordo corruttivo, dall'altro la formazione della provvista di danaro necessaria all'esecuzione dell'attività corruttiva. In primo luogo è immaginabile, infatti, che l'accordo corruttivo possa comportare quale beneficio un sovrapprezzo nella vendita di beni o servizi all'ente di appartenenza del corrotto. E' da ritenersi marginale per Enthera S.r.l. la possibilità di una tale condotta, in ragione della "peculiarità" dell'attività societaria.

Più complesso è il secondo gruppo di ipotesi comportamentali, ossia le altre utilità, quale contropartita dell'accordo corruttivo. Peraltro, tale espressione può rappresentare l'anello debole dell'impianto normativo che, in assenza di più chiare definizioni, rischia di limitare eccessivamente la libertà d'impresa allargando notevolmente lo spettro delle condotte potenzialmente perseguibili.

Al fine della valutazione delle possibili aree di rischio per la commissione del reato in esame, si deve anzitutto tenere presente che l'art. 2635 c.c., nonostante sia intitolato "Corruzione tra privati", trova applicazione solamente nei rapporti tra enti.

La norma, infatti, punisce le condotte corruttive che arrechino un danno al patrimonio sociale, e punisce, pertanto, la corruzione solamente nel caso in cui determini appunto un nocumento al patrimonio sociale, e non invece la corruzione in quanto tale.

Ne consegue che le potenziali aree a rischio per la commissione del reato in questione è quella che riguarda i rapporti tra Enthera S.r.l. con società terze con cui entra in contatto nello svolgimento della propria attività. Nell'ambito di tali rapporti si potrebbe, infatti, astrattamente ipotizzare, da parte di dipendenti della Società, la promessa di una qualche utilità in cambio di prestazioni o servizi a condizioni di maggior favore.

L'ambito dei potenziali soggetti attivi del reato, ai sensi dell'art. 2635 c.c. è esteso non soltanto gli

amministratori, i direttori generali, e, più in generale, coloro che sono già stati individuati come i c.d. apicali, ma anche coloro che sono soggetti alla loro direzione e alla vigilanza.

Va da sé, pertanto, che la presente Parte Speciale è necessariamente indirizzata a tutti i dipendenti, nonché a quei terzi che, sottoposti alla vigilanza o alla direzione di un soggetto apicale, agiscono nell'interesse e a vantaggio di Enthera S.r.l..

La fattispecie di corruzione tra privati viene inserita nel D.Lgs. n. 231/2001, all'art 25-ter, che prevede la responsabilità per i c.d. reati societari, previsti e puniti dagli artt. 2624 e seguenti del codice civile.

Pur rilevando tale collocazione si ritiene di non includere la fattispecie nelle modalità di prevenzione dei Reati Societari e di dedicare, invece, una sezione ad hoc.

In particolare, la nuova lettera s-bis dell'art. 25-ter rinvia ai "casi previsti dal terzo comma dell'art. 2635", il quale contempla il "lato attivo" della fattispecie plurisoggettiva (la dazione/promessa di utilità da parte di "chiunque" a favore dei soggetti qualificati).

3.3 REGOLE GENERALI

Il presente paragrafo delinea le regole generali che devono informare il sistema organizzativo di Enthera S.r.l..

Tutte le operazioni sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle norme del Codice Etico, alle *policies* ed alle procedure aziendali, alle regole contenute nel presente Modello.

In linea generale, il sistema di organizzazione della Società dovrà essere caratterizzato dai seguenti elementi:

Gli strumenti organizzativi (es. organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) devono esser improntati a principi generali di:

- conoscibilità all'interno della Società,
- chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri,
- chiara descrizione delle linee di riporto.

Ogni processo decisionale deve essere caratterizzato dai seguenti elementi:

- principio dei *quattro occhi*, costituito dalla separazione, all'interno di ciascun processo, quanto meno tra il soggetto a cui compete l'impulso decisionale ed il soggetto a cui spetta la fase esecutiva;

- documentazione e tracciabilità di ogni azione operata all'interno del processo;
documentazione dei controlli effettuati sul processo.

3.4 IL SISTEMA IN LINEA GENERALE

I principi generali di condotta all'interno delle aree a rischio così individuate sono i seguenti:

- obbligo di osservare il Codice Etico di Enthera S.r.l.;
- obbligo di osservare le Procedure e/o istruzioni di lavoro predisposti dalla Società;
- divieto assoluto di richiedere, sollecitare, suggerire ad agenti, distributori, collaboratori od altri partners commerciali comportamenti vietati dal presente Modello;

- obbligo di documentare in modo chiaro e trasparente tutti i passaggi delle attività svolte.

3.5 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.

Enthera S.r.l. condanna qualsiasi condotta, da chiunque per suo conto posta in essere, consistente nel promettere ed offrire direttamente o indirettamente denaro o altre utilità a soggetti italiani o esteri, da cui possa conseguire per Enthera S.r.l. un interesse o vantaggio.

3.6 I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (per le quali si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), l'OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle Attività Sensibili, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello. In ragione dell'attività di vigilanza attribuita all'Organismo di Vigilanza, nel presente Modello, a tale organismo viene garantito, in generale, libero accesso a tutta la documentazione rilevante.

PARTE QUARTA

C) REATI SOCIETARI

Si evidenzia che sono stati selezionati solo alcuni dei Reati Societari previsti dal Decreto 231 in quanto confacenti alla realtà aziendale della Società.

Per completezza, si segnala che sono stati esclusi dall'oggetto di analisi i Reati Societari afferenti a società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del Testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del Testo unico di cui al decreto 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario) valutando che le fattispecie ivi contemplate non siano applicabili ad Enthera S.r.l.

La presente Parte Speciale, relativa ad alcuni Reati Societari, è diretta ai Soggetti Apicali, ai Dipendenti, ed ai Collaboratori della Società.

L'obiettivo della presente Parte Speciale è di fornire a tutti i destinatari, come sopra individuati, regole di condotta dirette a prevenire la commissione dei cosiddetti reati societari.

In particolare, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- dettagliare le procedure che i Soggetti Apicali, i Dipendenti, ed i Collaboratori di Enthera S.r.l. sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello, in relazione ai reati descritti nella presente Parte Speciale;
- fornire all'Organo di Vigilanza ed ai responsabili delle altre funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

4.1 LE FATTISPECIE DEI REATI SOCIETARI

Qui di seguito viene fornito un succinto approfondimento in relazione alle singole fattispecie contemplate dal Decreto 231 prese in esame nel presente Modello 231.

4.2 REATI DI FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI E FATTI DI LIEVE ENTITA'

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

“Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti

la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”.

Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

4.3 FORMAZIONE FITTIZIA DEL CAPITALE

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

“Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.

Con riferimento alle attività relative all'attribuzione di azioni, si può configurare un reato quando queste siano emesse per un valore nominale minore rispetto a quello dichiarato in quanto il capitale verrebbe gonfiato in misura corrispondente alla differenza tra valore di attribuzione e valore nominale.

Per quanto riguarda la sottoscrizione reciproca di azioni, questa è sanzionata in quanto crea l'illusoria moltiplicazione della ricchezza sociale e il reato sussiste anche quando le operazioni non siano contestuali, essendo sufficiente che esse costituiscano oggetto di un accordo unico.

Anche la sopravvalutazione rilevante dei conferimenti e dei beni in natura o di crediti o del patrimonio della società in caso di trasformazione (che si ha quando siano violati i criteri di ragionevolezza e di correlazione tra il risultato della stima ed i parametri di valutazione seguiti ed esposti, criteri già parzialmente esplicitati dal legislatore all'art. 2343 c.c.) è sanzionata in quanto crea un illusorio aumento di ricchezza.

4.4. REATO DI OPERAZIONE IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art 2629 c.c.)

“Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.

La norma punisce gli amministratori che effettuano operazioni di riduzione del capitale sociale o di fusione o scissione, con modalità tali da cagionare un danno ai creditori.

Con riferimento alle operazioni di riduzione del capitale sociale, si possono citare i seguenti esempi di condotte penalmente rilevanti: esecuzione della delibera di riduzione del capitale sociale nonostante l’opposizione dei creditori sociali o in mancanza della delibera da parte del Tribunale.

Con riferimento alle operazioni di fusione o di scissione, si possono ricordare l’esecuzione di dette operazioni prima del termine di cui all’art. 2503 comma 1 c.c., ove non ricorrano le eccezioni ivi previste ovvero in presenza di opposizione e senza l’autorizzazione del Tribunale.

4.5 REATO DI IMPEDITO CONTROLLO

Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa”.

Ai fini della presente norma, vengono in considerazione le attività poste in essere dai componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché dai dipendenti che prestino collaborazione a questi ultimi, che possono avere influenza sulle iniziative e sulle attività di controllo spettanti ai soci, agli altri organi sociali o alle società di revisione.

Si tratta, più precisamente, delle attività che influiscono:

- sulle iniziative di controllo dei soci previste dal codice civile e dagli altri atti normativi, quali ad esempio l’art.2422 c.c. che prevede il diritto dei soci di ispezionare i libri sociali;
- sulle attività di controllo del collegio sindacale, previste dal codice civile e dagli altri provvedimenti normativi, quali ad esempio gli artt.2403 e 2403-bis che prevedono il potere dei membri del Collegio sindacale di procedere ad atti di ispezione e di controllo e di richiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o di determinati affari;
- sulle attività delle società di revisione, previste dalle leggi in materia, quali ad esempio quelle disciplinate dagli artt.2409 da bis a septies c.c..

Il reato sussiste non solo quando, attraverso l’occultamento di documenti o attraverso altri idonei artifici, siano impedito le predette attività, ma anche quando siano solamente ostacolate.

Per la configurabilità del reato, è necessario che dalla condotta sia derivato un danno ai soci.

- I componenti del Consiglio di Amministrazione e le persone che a qualsiasi titolo prestino loro collaborazione, a fronte di richieste di chiarimenti e/o di consegna di documenti, nonché a fronte di ogni altra iniziativa di controllo da parte dei soci dei membri del collegio sindacale, devono fornire le notizie e la documentazione a cui hanno diritto e devono permettere l’esercizio delle attività di controllo astenendosi dal porre in essere qualunque attività che possa impedire

anche solo ostacolare tali iniziative.

Il reato – che punisce gli illeciti ostativi alle attività di controllo attribuite ai soci, agli organi sociali deputati e alle società di revisione – sussiste non solo quando, attraverso l'occultamento di documenti o attraverso altri idonei artifici siano impedito le predette attività, ma anche quando siano solamente ostacolate.

Per la configurabilità del reato, è necessario che dalla condotta sia derivato un danno ai soci.

4.6. REGOLE GENERALI

4.7 IL SISTEMA IN LINEA GENERALE.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello i Soggetti in Posizione Apicale, i Dipendenti ed i Collaboratori devono in generale conoscere e rispettare:

- il Codice Etico;
- le procedure operative per la gestione ed il trattamento delle informazioni riservate e per la comunicazione all'esterno di documenti ed informazioni;
- le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa della Società ed in via generale ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo interno in essere presso Enthera S.r.l.;
- le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile e finanziario di Enthera S.r.l..

4.8 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Il presente paragrafo contiene le regole generali a cui i Soggetti Apicali, i Dipendenti ed i Collaboratori devono conformarsi nel momento in cui pongono in essere attività a favore o per conto di Enthera S.r.l..

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli organi sociali di Enthera S.r.l. (e dei Dipendenti e Collaboratori nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) di:

porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dalla Presente Parte Speciale o violino i principi e le procedure aziendali previste nella stessa.

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, i destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio d'esercizio, e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Enthera S.r.l..

A tale riguardo, è fatto divieto di:

- rappresentare o trasmettere - per l'elaborazione e la rappresentazione del bilancio d'esercizio e consolidato, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali - dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società,
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge e dalle procedure in vigore riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società,
- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamenti, nonché delle procedure aziendali interne, nell'acquisizione, elaborazione e comunicazione dei dati e delle informazioni necessarie per consentire ai potenziali investitori ed ai Soci di pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria di Enthera S.r.l.

A tale riguardo, è anche fatto divieto di:

- alterare o, comunque, riportare in modo non corretto i dati e le informazioni destinati alla stesura di prospetti informativi,
- illustrare i dati e le informazioni utilizzati in modo tale da fornire una rappresentazione non corretta e veritiera sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria di Enthera S.r.l.;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale, nonché la libera e corretta formazione della volontà consigliare.

A tale riguardo, è altresì fatto divieto di:

- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione della gestione sociale da parte del Revisore interno o della società di revisione,
- porre in essere, in occasione di assemblee atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazioni della volontà assembleare,
- astenersi dal porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, nonché dal diffondere notizie false o non corrette, idonee a provocare una sensibile distorsione della "percezione esterna" di Enthera S.r.l., da parte di tutti gli interlocutori interni ed esterni, in termini, per esempio, di risultati scientifici prodotti, di ricerche effettuate, di dati qualitativi di struttura, di risultati economici/patrimoniali e finanziari conseguiti, comunicati dalla Società medesima;
- effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate.

In ordine a tale punto è ancora fatto divieto di:

- omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle Autorità di Vigilanza, nonché la trasmissione dei dati e dei documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette Autorità,
- esporre nelle predette comunicazioni e nella documentazione trasmessa fatti non rispondenti

al vero, oppure occultare fatti relativi alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria di Enthera S.r.l.,

- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle Autorità pubbliche di Vigilanza (es.: espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti, ritardi nelle riunioni per tempo organizzate, ecc.).

- tenere rapporti improntati a principi di correttezza, responsabilità e trasparenza con gli istituti di credito.

4.9 I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (per le quali si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), l'OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle Attività Sensibili, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

In ragione dell'attività di vigilanza attribuita all'Organismo di Vigilanza, nel presente Modello, a tale organismo viene garantito, in generale, libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

PARTE QUINTA

D) REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO - PREVISTI ED APPROVATI IN VIA DEFINITIVA DALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO.

La presente Parte Speciale è diretta ai Soggetti Apicali, ai Dipendenti, ed ai Collaboratori di Enthera S.r.l..

L'obiettivo della presente Parte Speciale è di fornire a tutti i destinatari, come sopra individuati, regole di condotta dirette a prevenire la commissione dei cosiddetti reati in materia di sicurezza sul lavoro.

In particolare, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- dettagliare delle regole di comportamento che i Soggetti Apicali, i Dipendenti, ed i Collaboratori di Enthera S.r.l. sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello, in relazione ai reati descritti nella presente Parte Speciale;
- fornire all'Organo di Vigilanza ed ai responsabili delle altre funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

5.1 LE FATTISPECIE DI REATI IN MATERIA SICUREZZA E SALUTE

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati commessi in violazione delle norme sulla sicurezza. Qui di seguito viene fornita una breve descrizione delle singole fattispecie contemplate dal Decreto 231.

La legge n. 123/2007 che estende all'art. 9 la responsabilità dell'Ente ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime in violazione della normativa antinfortunistica.

In particolare la predetta legge ha introdotto il seguente art. 25-septies (così come successivamente sostituito dall'art. 300 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - "Testo Unico Sicurezza"): "Art. 25-septies: omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro."

“1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi”.

5.2 PROCESSI SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI IN MATERIA DI SICUREZZA

Qualsiasi attività svolta all'interno della Società può essere astrattamente considerata sensibile ai fini dell'accadimento di eventi che possano dare luogo alla commissione di taluno dei Reati previsti dalla presente Parte Speciale.

I profili di rischio relativi a tale tipologia di Reati sono ravvisabili nell'eventuale condotta imputabile alla Società, a fronte di un evidente vantaggio di natura economica e non, consistente nella omissione o nel mancato adeguamento alle disposizioni di tempo in tempo vigenti in materia di sicurezza, che come conseguenza dovrebbe portare ad un infortunio di un dipendente/collaboratore.

5.3 REGOLE GENERALI

5.4. IL SISTEMA IN LINEA GENERALE.

La Società ritiene che le componenti di un sistema efficace nella prevenzione dei Reati di cui alla presente Parte Speciale, che dovrebbero essere attuate a livello aziendale per garantire l'efficacia del Modello, siano rappresentate da:

1.il Codice Etico.

Quale espressione della politica aziendale per la salute e sicurezza sul lavoro, il Codice Etico indica la visione, i valori essenziali e le convinzioni dell'azienda in tale ambito.

2. La struttura organizzativa.

In tale contesto, particolare attenzione va riservata alle figure specifiche operanti in tale ambito tra cui il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (“RSPP”), gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (“ASPP”), il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (“RLS”), il Medico Competente (“MC”), gli addetti primo soccorso, l'addetto alle emergenze in caso d'incendio – laddove presenti. Devono inoltre essere tenute in considerazione anche le figure

specifiche previste da altre normative di riferimento quali, ad esempio, il D. Lgs. n. 494/1996 e successive modifiche ed integrazioni, nonché i requisiti e la documentazione relativa a presidio della sicurezza.

3. La formazione e l'addestramento.

Lo svolgimento di compiti che possono influenzare la salute e sicurezza sul lavoro richiede un'adeguata competenza, da verificare ed alimentare attraverso la continua formazione e addestramento finalizzati ad assicurare che tutto il personale, ad ogni livello, sia consapevole dell'importanza della conformità delle proprie azioni rispetto al Modello Organizzativo e delle possibili conseguenze dovute a comportamenti che si discostino dalle regole dettate dal medesimo Modello.

4. La comunicazione ed il coinvolgimento.

La circolazione delle informazioni all'interno dell'azienda assume un valore rilevante per favorire il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati e consentire consapevolezza ed impegno adeguati a tutti i livelli.

5. Il Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSL)

Assume in tale contesto particolare rilievo l'adozione di un adeguato sistema di gestione della salute e sicurezza sul luogo di lavoro da implementarsi conformemente alle Linee Guida UNI-INAIL del 28 settembre 2001 (ovvero al *British Standard* OHSAS 18001:2007). L'art. 30, comma 5, D. Lgs. n. 81/2008, infatti prevede che i modelli di organizzazione gestione e controllo definiti sulla scorta delle suddette Linee Guida si presumono conformi ai requisiti richiesti dal D. Lgs. n. 231/2001 (art. 6).

6. Il sistema di monitoraggio della sicurezza.

La gestione della salute e sicurezza sul lavoro dovrebbe prevedere una fase di verifica interna (periodica) del mantenimento delle misure di prevenzione e protezione dei rischi adottate e valutate idonee ed efficaci.

È infine necessario che la Società conduca un'ulteriore periodica attività di monitoraggio sulla funzionalità del sistema preventivo adottato. Il monitoraggio della funzionalità dovrebbe consentire l'adozione delle decisioni più opportune ed essere condotto da personale competente che assicuri l'obiettività e l'imparzialità, nonché l'indipendenza dal settore di lavoro sottoposto a verifica ispettiva.

5.5. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Il presente paragrafo contiene i principi generali di condotta a cui la Società, i Soggetti Apicali, i Dipendenti ed i Collaboratori devono conformarsi nel rispetto delle previsioni del Modello ed al fine di evitare la commissione di taluno dei reati di cui alla presente Parte Speciale. In particolare:

- aggiornamento periodico del Documento di Valutazione dei Rischi;
- attuazione di un sistema di presidi interno che preveda, tra l'altro, la definizione di opportune azioni correttive e/o preventive ove siano evidenziate situazioni di non conformità alle disposizioni di legge ed assicuri il rispetto delle normative specifiche in tema di sicurezza ed igiene sul lavoro;
- predisposizione di procedure interne e/o note operative a cui i destinatari del Modello ovvero il personale di imprese esterne devono attenersi nell'ambito della loro attività lavorativa all'interno della Società;

- previsione di specifici corsi di formazione per i Dipendenti ed i Collaboratori, differenziato in base alle mansioni svolte;
- esposizione di adeguata informativa al personale esterno in merito ai potenziali rischi cui potrebbero essere esposti, nello svolgimento dell'attività, alle misure ed attività di prevenzione e protezione adottate, alle procedure di pronto soccorso, a quelle antincendio e di evacuazione dei lavoratori;
- aggiornamento costante del libro infortuni e impegno all'attuazione di misure che riducano il rischio di ripetizione degli infortuni occorsi;
- rispetto da parte dei Soggetti Apicali, dei Dipendenti e dei Collaboratori di ogni cautela possibile (anche non espressamente indicata) volta ad evitare qualsivoglia danno;
- prevedere, nell'ambito dei contratti di somministrazione, appalto e fornitura, disposizioni atte ad imporre alle controparti obblighi di rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza.

5.6. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Anche in questo contesto, fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (per le quali si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), l'OdV provvederà ad effettuare periodicamente controlli a campione sulla accuratezza delle procedure anche in ambito di sicurezza ed igiene sul posto di lavoro, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

In ragione dell'attività di vigilanza attribuita all'Organismo di Vigilanza, nel presente Modello, a tale organismo viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

PARTE SESTA

E) REATI TRIBUTARI

La presente Parte Speciale è diretta ai Soggetti Apicali, ai Dipendenti, ed ai Collaboratori di Enthera S.r.l..

L'obiettivo della presente Parte Speciale è di fornire a tutti i destinatari, come sopra individuati, regole di condotta dirette a prevenire la commissione dei cosiddetti reati tributari.

In particolare, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- dettagliare le procedure che i Soggetti Apicali, i Dipendenti, ed i Collaboratori di Enthera S.r.l. sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello, in relazione ai reati descritti nella presente Parte Speciale;
- fornire all'Organo di Vigilanza ed ai responsabili delle altre funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

6.1 LE FATTISPECIE DEI REATI TRIBUTARI

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati tributari introdotti nel Decreto 231 in adesione alla c.d. Direttiva PIF (UE 2017/1371), con cui l'Unione europea ha demandato ai legislatori nazionali l'adozione di misure adeguate a contrastare, anche con gli strumenti del diritto penale, le cc.dd. **gravi frodi IVA**, con ciò dovendo intendersi quelle condotte caratterizzate da frodolenza e transnazionalità che recano un danno agli interessi finanziari dell'Unione Europea non inferiore a euro 10 mln..

Qui di seguito viene fornita una breve descrizione delle singole fattispecie contemplate dal Decreto 231 anche alla luce della novella di cui al Decreto Legislativo n. 75/2020 entrato in vigore il 30 luglio 2020 che ha arricchito i reati target previsti dal c.d. Decreto Fiscale (D.L. 124/2019, come convertito con L. 157/2019), con cui è introdotto un ampio numero di reati tributari nel catalogo dei reati presupposto con un nuovo art. 25-quinquiesdecies, co. 1, Decreto 231, ben oltrepassando i limiti tracciati dalla Direttiva PIF.

6.2. Reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 2, comma 1 e comma 2 bis d.lgs. 74/2000.

1. *E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni [annuali] relative a dette imposte elementi passivi fittizi .*

2. *Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti*

quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

6.3. Reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici previsto dall'art. 3, d.lgs. 74/2000.

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

6.4 Reato di dichiarazione infedele previsto dall'art. 4, d lgs 74/2000.¹⁴

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra

¹⁴ Introdotta con il D. Lgs 75/2020 e prevede la sanzione pecuniaria fino a 300 quote

documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

6.5 Reato di omessa dichiarazione previsto dall'art. 5, d lgs 74/2000¹⁵

1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

6.6 Reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 8, d.lgs. 74/2000, comma 1 e comma 2 e 2bis.

1. E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni .

6.7 Reato di occultamento o distruzione di documenti contabili previsto dall'art. 10, d.lgs. 74/2000

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

6.8 Reato di indebita compensazione previsto dall'art. 10 quater, d lgs 74/2000¹⁶

¹⁵ Introdotto con il D. Lgs 75/2020 e prevede la sanzione pecuniaria fino a 400 quote

¹⁶ Introdotto con il D. Lgs 75/2020 e prevede la sanzione pecuniaria fino a 400 quote

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

6.9 Reati di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte previsto dall'art. 11, d.lgs. 74/2000

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per se' o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

6.10 REGOLE GENERALI

6.11 IL SISTEMA IN LINEA GENERALE

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione contabile e fiscale, oltre alle regole di cui al presente Modello i Soggetti in Posizione Apicale, i Dipendenti ed i Collaboratori devono in generale conoscere e rispettare:

- il Codice Etico;
- le procedure operative per la gestione ed il trattamento delle informazioni riservate e per la comunicazione all'esterno di documenti ed informazioni;
- le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa della Società ed in via generale ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo interno in essere presso Enthera S.r.l.;
- le norme inerenti il sistema contabile e fiscale di Enthera S.r.l..

6.9 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Il presente paragrafo contiene le regole generali a cui i Soggetti Apicali, i Dipendenti ed i Collaboratori devono conformarsi nel momento in cui pongono in essere attività a favore o per conto di Enthera S.r.l..

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli organi sociali di Enthera S.r.l. (e dei Dipendenti e Collaboratori nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi

individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate della presente Parte Speciale o violino i principi e le procedure aziendali previste nella stessa.

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, i destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla corretta contabilizzazione e al controllo dei documenti fiscali nonché alla conservazione della documentazione stessa (fatture emesse e ricevute) e di quant'altro (come ad es. ricevute fiscali) oggetto di contabilizzazione;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla corretta predisposizione delle dichiarazioni fiscali annuali (imposte sui redditi e sul valore aggiunto ovvero quelle afferenti a interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte) e al deposito delle stesse presso le autorità finanziarie competenti.

A tale riguardo, è fatto divieto di:

- rappresentare o trasmettere - per l'elaborazione e la rappresentazione delle suddette dichiarazioni
- fatture, ricevute, prospetti e/o dati fiscali o contabili falsi o inesistenti o, comunque, non rispondenti alla realtà,
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge e dalle procedure in vigore riguardo alla situazione contabile e fiscale della Società,
- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamenti, nonché delle procedure aziendali interne, nell'acquisizione, elaborazione e comunicazione dei dati fiscali e delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

A tale riguardo, è fatto altresì divieto di:

- alterare o, comunque, riportare in modo non corretto dati contabili nelle *dichiarazioni* annuali relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto,
- illustrare i dati contabili e le informazioni utilizzati in modo tale da fornire una rappresentazione non corretta e veritiera sulla situazione contabile e fiscale di Enthera S.r.l.;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità e della conservazione della contabilità fiscale;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione contabile e fiscale.

A tale riguardo, è ancora fatto divieto di:

- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti contabili o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione della gestione contabile/fiscale da parte del Revisore interno o della società di revisione,
- effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla

legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate.

In ordine a tale punto è fatto altresì divieto di:

- omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle Autorità di Vigilanza, nonché la trasmissione dei dati e dei documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette Autorità,
- esporre nelle predette comunicazioni e nella documentazione trasmessa fatti non rispondenti al vero, oppure occultare fatti relativi alla situazione fiscale di Enthera S.r.l.,
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle Autorità pubbliche di Vigilanza (es.: espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti, ritardi nelle riunioni per tempo organizzate, ecc).

6.12 I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle Attività Sensibili, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

In ragione dell'attività di vigilanza attribuita all'Organismo di Vigilanza, nel presente Modello, a tale organismo viene garantito, in generale, libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante nonché ai documenti predisposti dai revisori incaricati dalla Società.

PARTE SETTIMA

ORGANISMO DI VIGILANZA

7.1 CARATTERISTICHE E REQUISITI DEI COMPONENTI

Come sopra citato, l'art. 6 del Decreto legislativo 231/2001 prevede oltre alla adozione del Modello di Organizzazione e di Gestione idoneo a prevenire i reati che venga istituito un Organismo di Vigilanza interno all'ente (OdV), cui è assegnato specificamente il “*compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello organizzativo e di curarne il relativo aggiornamento*”. I compiti assegnati all'OdV richiedono che lo stesso sia dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

Le caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza devono essere:

- AUTONOMIA E INDIPENDENZA, fondamentali affinché l'OdV non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo. Tali requisiti si possono ottenere garantendo l'insindacabilità delle scelte dell'OdV, da parte delle istituzioni dell'ente, e prevedendo un'attività di reporting al Consiglio di Amministrazione. Inoltre, la composizione dell'Organismo di Vigilanza e la qualifica dei suoi componenti deve essere tale da assicurare, sia sotto il profilo oggettivo, che soggettivo, l'assoluta autonomia delle sue valutazioni e decisioni.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza, pertanto, dovranno essere esenti da cause di incompatibilità e conflitti di interessi tali da influenzare l'indipendenza e la libertà d'azione e di giudizio.

All'atto della nomina i componenti dell'Organismo di Vigilanza devono rilasciare apposita dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti personali richiesti.

-PROFESSIONALITA', necessaria per lo svolgimento delle funzioni che è chiamato a svolgere. Il componente dell'Organismo di Vigilanza non dovrà trovarsi nella condizione giuridica di interdetto, inabilitato, fallito o condannato a una pena che preveda l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi; lo stesso non dovrà essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, fatti salvi gli effetti della riabilitazione; infine, non dovrà essere stato condannato ovvero non aver concordato l'applicazione della pena ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p. e neppure indagato o imputato in procedimenti penali per reati non colposi, ovvero soggetti a procedimenti per illeciti amministrativi in materia di illeciti societari, bancari o finanziari.

- CONTINUITA' D'AZIONE, a tal fine l'OdV deve:
 - lavorare costantemente sulla vigilanza del Modello di organizzazione, gestione e controllo con i necessari poteri di indagine;
 - garantire la continuità dell'attività di vigilanza;
 - curare l'attuazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo e assicurarne il costante aggiornamento.

Alla luce delle caratteristiche richieste dal Decreto e delle ridotte dimensioni dell'azienda, l'Organismo di Vigilanza di Enthera S.r.l. assume una composizione monosoggettiva così determinato: consulente esterno con capacità professionali specifiche.

7.2 DURATA IN CARICA

L'Organismo di Vigilanza sarà composto da un membro nominato per la carica per un triennio.

Il venir meno di uno solo dei requisiti professionali e/o personali di cui al paragrafo precedente comporta la decadenza da componente dell'Organismo di Vigilanza.

Il componente dell'Organismo di Vigilanza dovrà dare immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione del venir meno dei requisiti suddetti.

In caso di rinuncia, decadenza o revoca per giusta causa del componente dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione deve essere tempestivamente informato al fine di provvedere alla sostituzione.

7.3 COMPITI E POTERI

All'Organismo di Vigilanza sono attribuiti i seguenti compiti:

1. vigilare sull'effettività del Modello di organizzazione, gestione e controllo, adottato dalla Società, verificando che le modalità e le procedure previste dal Modello siano regolarmente attuate. Rilevare eventuali inadempimenti rilevati sia dai flussi informativi sia dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni;
2. verificare l'adeguatezza del Modello, ossia la sua reale capacità di prevenire condotte sanzionabili ai sensi del Decreto;
3. effettuare verifiche mirate su determinate operazioni o atti posti in essere nell'ambito delle aree di attività a rischio;
4. coordinarsi con i vari dipartimenti aziendali al fine di migliorare il monitoraggio delle aree a rischio, garantire la congruità del sistema di deleghe interne, verificando l'effettiva corrispondenza tra le attività poste in essere dai rappresentanti aziendali e i poteri formalmente conferiti;
5. verificare, nel tempo, il mantenimento dei requisiti di congruità e funzionalità del Modello;
6. presentare al Consiglio di Amministrazione proposte per eventuali aggiornamenti ed adeguamenti del Modello da realizzarsi mediante modifiche e/o integrazioni che si rendessero necessarie in conseguenza di significative violazioni delle prescrizioni del Modello Organizzativo /significative modifiche dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa / modifiche legislative al D.Lgs. 231/2001 o che comunque prevedano nuove ipotesi di responsabilità diretta dell'Ente;
7. a seguito dell'accertamento di violazioni del Modello, segnalare tempestivamente le stesse

al Direttore Generale e/o Presidente del Cda. Inoltre l'Organismo di Vigilanza ha l'obbligo di informare immediatamente il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale qualora le violazioni siano commesse dai soggetti apicali della Società e/o Consiglieri di Amministrazione della Società.

Per l'espletamento dei suddetti compiti, all'Organismo sono attribuiti i più ampi poteri.

In particolare l'OdV:

- è autorizzato ad accedere a tutte le funzioni della Società, senza necessità di autorizzazione preventiva, per ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- potrà avvalersi della cooperazione di tutte le strutture della Società, in particolare del Collegio Sindacale, ovvero di consulenti esterni qualora lo ritenga utile per lo svolgimento dei propri compiti;
- dispone di un budget idoneo ad assumere tutte le decisioni di spesa necessarie per assolvere i propri compiti.

7.4 RAPPORTI TRA ORGANISMO DI VIGILANZA E VERTICE SOCIETARIO

Rapporti di tipo funzionale con organi di vertice, composti anche da soggetti privi di compiti operativi e svincolati da attività gestionali, rappresenta una garanzia in termini di indipendenza dell'Organismo di Vigilanza nell'esercizio dei propri compiti.

All'inizio di ciascun esercizio, l'Organismo di Vigilanza presenterà per iscritto al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale un piano delle attività da svolgere nell'esercizio per adempiere i compiti di cui è investito.

L'Organismo di Vigilanza della Società riferirà su base trimestrale al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale in merito alle attività svolte ed all'efficace attuazione del Modello.

Eventuali problematiche / criticità emerse nel corso delle attività svolte dovranno essere comunicate tempestivamente al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale.

7.5 RISERVATEZZA

Il membro dell'Organismo di Vigilanza:

- è tenuto al segreto in merito ai dati ed alle informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni, fatta eccezione nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- assicura la riservatezza delle informazioni di cui viene in possesso, in particolare se relative a segnalazioni che dovessero pervenire relativamente a presunte violazioni del Modello;
- si astiene dal ricevere ed utilizzare informazioni riservate per fini diversi da quelli ricompresi nei propri compiti.

Ogni informazione in possesso del membro dell'Organismo di Vigilanza deve essere trattata in conformità con la vigente legislazione in materia di privacy.

L'inosservanza dei suddetti obblighi in materia di riservatezza implica la decadenza dalla carica di membro dell'Organismo di Vigilanza.

7.6 FLUSSI INFORMATIVI

L'art. 6 del Decreto prevede specifici "obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli".

Si ritiene, quindi, opportuno strutturare un sistema di report sistematico, con riferimento alle aree ritenute a rischio reato, come definite nella parte speciale del Modello di organizzazione, gestione e controllo di Enthera S.r.l., che saranno oggetto di analisi ed approfondimento da parte dell'OdV.

I protocolli di controllo, contenuti nella sezione speciale del Modello, prevedono infatti l'attivazione di specifici flussi informativi verso l'OdV.

E' inoltre compito della Società garantire che l'OdV sia sempre tempestivamente informato in caso di variazioni che intervengano nella struttura societaria (organigrammi aziendali, ecc.).

Per ciascuna funzione aziendale vengono definiti dei referenti interni che:

- coordinano l'attività di raccolta dei dati, certificano la loro completezza, coerenza e veridicità, inviandoli entro le date previste di scadenza;
- garantiscono che tutte le informazioni richieste dall'Organismo di Vigilanza siano trasmesse nei tempi e modi previsti;
- supportano l'Organismo di Vigilanza per tutte le analisi e gli approfondimenti richiesti;
- garantiscono che le informazioni inviate all'Organismo di Vigilanza siano adeguatamente archiviate.

Le informazioni relative ai flussi informativi trasmessi all'Organismo di Vigilanza devono essere archiviati in forma elettronica e recuperabili nel tempo dai referente interni e dai membri dell'OdV.

L'Organismo di Vigilanza, avvalendosi eventualmente anche di consulenti esterni, si attiva con specifiche attività di audit sulle diverse funzioni aziendali:

- con interventi pianificati nel piano annuale delle attività, presentato ad inizio esercizio al Consiglio di Amministrazione;
- con interventi mirati (spot) in caso di:
 - situazioni anomale individuate a seguito delle analisi / approfondimenti svolti sui flussi informativi ricevuti;
 - segnalazioni provenienti da terzi ed attinenti il mancato rispetto di quanto previsto dal Modello nelle aree aziendali a rischio.

PARTE OTTAVA

CODICE DISCIPLINARE

8.1 PREMESSA

L'art. 6 del Decreto 231/2001 prevede l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società.

Emerge quindi la rilevanza del sistema disciplinare quale elemento essenziale e qualificante del Modello e della sua effettività ai fini dell'applicabilità all'ente della condizione esimente di cui all'art. 6 del Decreto.

L'applicazione delle sanzioni prescinde dall'effettiva commissione di un reato target e dall'eventuale avvio di un procedimento penale. La finalità delle sanzioni previste è reprimere qualsiasi violazione di disposizioni contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo 231, nelle procedure da questi richiamate ai fini della prevenzione di illeciti, nelle regole comportamentali indicate nel Codice Etico e nello stesso Codice Disciplinare.

Inoltre le sanzioni intendono radicare nel personale aziendale e in tutti coloro che collaborano con la Società la consapevolezza della forte volontà di quest'ultima di perseguire qualsiasi violazione delle regole poste a presidio della corretta esecuzione delle operazioni aziendali.

Il presente "Codice Disciplinare – Parte Speciale", adottato ai sensi degli artt. 6, comma 2, lett. e) e 7), comma 4, lett. b) del Decreto Legislativo 8.6.2001 n. 231 va ad integrare il preesistente "Codice Disciplinare" previsto dalla normativa vigente e dai CCNL del settore che dettaglia, in generale, quali siano i comportamenti fondamentali che il personale delle società in cui opera la Società deve osservare nello svolgimento del rapporto di lavoro.

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo, comprensivo del Codice Etico e del Codice Disciplinare - Parte Speciale, dovrà essere formalmente dichiarato vincolante per tutti i dipendenti, pertanto una copia verrà affissa in luogo accessibile a tutti.

Una copia del Codice Etico e del Codice Disciplinare verrà consegnata a ciascun dipendente, che ne rilascerà ricevuta.

8.2 RESPONSABILITA' DISCIPLINARE DEI DIPENDENTI

Il mancato rispetto di quanto previsto dal Modello di organizzazione, gestione e controllo, comprensivo del Codice Etico e del Codice Disciplinare - Parte Speciale può dar luogo, da parte della Società, alla irrogazione di sanzioni disciplinari conformi alla legislazione giuslavorista.

Così come può dar luogo, da parte della Società alla irrogazione di sanzioni disciplinari, il mancato rispetto degli obblighi del lavoratore nascenti dalla legge o dalla contrattazione collettiva, anche se non menzionati espressamente nel Codice Disciplinare.

Il Codice Disciplinare, infatti, si aggiunge e non sostituisce le norme disciplinari contenute nei contratti collettivi applicati in azienda, ed in particolare si aggiunge alle norme disciplinari di cui alle specifiche disposizioni contenute del vigente CCNL applicato.

8.3 PROVVEDIMENTI E PROCEDURE DISCIPLINARI

Le mancanze dei lavoratori saranno sanzionate in base alla loro gravità e/o recidività senza riguardo all'ordine con cui i provvedimenti disciplinari sono di seguito elencati:

a) richiamo verbale; b) multa fino all'importo di 3 ore di paga ed indennità di contingenza; c) ammonizione scritta; c) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad 3 giorni lavorativi; d) licenziamento con o senza preavviso.

Per i provvedimenti disciplinari più gravi del richiamo deve essere effettuata la contestazione scritta al lavoratore con l'indicazione specifica dei fatti costitutivi dell' infrazione.

Il provvedimento non potrà essere adottato se non sono trascorsi 5 giorni dalla contestazione, nel corso dei quali il lavoratore potrà presentare le sue giustificazioni.

Se il provvedimento non verrà emanato entro i 10 giorni successivi al ricevimento delle giustificazioni del lavoratore, le giustificazioni stesse si riterranno accolte.

Il lavoratore potrà presentare anche verbalmente le proprie giustificazioni che saranno verbalizzate. Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell'Organizzazione Sindacale cui aderisce o conferisce mandato.

I provvedimenti disciplinari diversi dal licenziamento potranno essere impugnati dal lavoratore in sede sindacale, secondo le norme contrattuali relative alle vertenze, con reclamo entro 5 giorni dalla notificazione del provvedimento.

Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.

Viene previsto il necessario coinvolgimento dell'Organismo di Vigilanza nella procedura di accertamento delle violazioni ed irrogazione delle sanzioni per violazioni del Modello, in ogni caso non potrà essere archiviato un provvedimento disciplinare o irrogata una sanzione disciplinare per violazione del Modello senza preventivo parere dell'Organismo di Vigilanza.

Restano salve responsabilità, in capo al lavoratore, diverse da quelle disciplinari.

8.4 MISURE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI

Il rapporto dirigenziale si caratterizza per la sua natura fiduciaria. Il comportamento dei dirigenti

si riflette non soltanto all'interno della struttura aziendale ma anche all'esterno in termini di immagine aziendale. Il rispetto, da parte dei dirigenti, di quanto previsto nel Modello 231 adottato dalla Società e l'onere, previsto a carico dei dirigenti, di far sì che i dipendenti sottoposti al proprio controllo rispettino il Modello, è elemento fondamentale del rapporto dirigenziale.

Il comportamento esemplare tenuto dai dirigenti deve rappresentare un esempio per tutti i dipendenti della Società.

In caso di:

- violazione di quanto previsto dal Modello 231;
- adozione, nelle attività delle aree a rischio, di comportamenti non conformi a quanto disposto nel Modello 231;
- omesso controllo o vigilanza, nel settore aziendale affidato alla direzione del dirigente, sui propri dipendenti sottoposti, sì da consentire, ovvero non evitare, il rischio della commissione, ovvero la commissione, di violazioni del Modello 231,

si provvederà ad applicare, nei confronti del dirigente responsabile, le sanzioni più idonee in conformità alla natura del rapporto dirigenziale risultante dalla normativa vigente e da eventuali accordi aziendali inerenti i dirigenti.

Per le infrazioni di maggiore gravità, la Società potrà addivenire al licenziamento del dirigente autore dell'infrazione.

Eventuali infrazioni verranno accertate ed i procedimenti disciplinari avviati dal Consiglio di Amministrazione.

8.5 MISURE NEI CONFRONTI DI AMMINISTRATORI E SINDACI

L'immagine aziendale di Enthera srl, basata sui valori della trasparenza, correttezza ed eticità presuppone che tali valori siano fatti propri, rispettati e diffusi da coloro che disegnano le strategie aziendali e guidano il business della Società, in modo da rappresentare un esempio per tutti coloro che, a qualsiasi livello, operano per la Società.

In caso di violazione da parte degli amministratori, di quanto disposto dal Modello 231, l'Organismo di Vigilanza informerà l'intero Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale i quali provvederanno ad intraprendere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

Analogamente in caso di violazione da parte dei sindaci, di quanto disposto dal Modello 231, l'Organismo di Vigilanza informerà l'intero Collegio Sindacale ed il Consiglio di Amministrazione i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla normativa vigente.

8.6 MISURE NEI CONFRONTI DI COLLABORATORI ESTERNI E PARTNER

Consulenti, professionisti, fornitori in genere, collaboratori esterni, partner commerciali ecc. essi risponderanno di inadempimento contrattuale in caso di contegno in contrasto con i valori fondamentali in cui la Società crede, espressi nel Codice Etico.

8.7 INDICAZIONI COMPORTAMENTALI

Allo scopo di evitare la costituzione di situazioni ambientali favorevoli alla commissione di reati in genere, e tra questi in particolare dei reati target di cui al Decreto 231, sono stati di seguito individuate alcune indicazioni comportamentali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, che si uniscono a quelle *supra* specificate in chiave operativa in relazione all'analisi dei reati target individuati come di interesse nei riguardi dell'attività di Enthera S.r.l..

PARTE DECIMA

SEZIONE SPECIALE

ESEMPI DI INDICAZIONI COMPORTAMENTALI

IN MATERIA DEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

SI

- In ogni trattativa con controparte la Pubblica Amministrazione, operare in maniera corretta e trasparente, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti;
- Nel caso vengano richieste allo Stato od ad altri Enti Pubblici nazionali e transazionali, finanziamenti e/o contributi, presentare dichiarazioni e documenti completi, veritieri ed attinenti alle attività in relazione alle quali le elargizioni vengono richieste. Destinare i finanziamenti ottenuti alle attività per le quali sono stati ottenuti;
- Rendere sempre tracciabili e verificabili i rapporti diretti avuti con rappresentanti della Pubblica Amministrazione.

NO

- Non offrire a rappresentanti della Pubblica Amministrazione o loro parenti, sia italiani che esteri, omaggi ed atti di cortesia commerciale eccedenti la soglia del modico valore;
- Non proporre / prendere in considerazione opportunità di impiego di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, o loro parenti, che possano avvantaggiarli a titolo personale;
- Non richiedere / fornire informazioni riservate tali da poter compromettere l'integrità delle parti;
- Non favorire, nei processi di selezione dei fornitori / consulenti / professionisti, soggetti raccomandati dai rappresentanti della Pubblica Amministrazione;
- Non tenere una condotta ingannevole che possa indurre la Pubblica Amministrazione ad interpretazioni parziali e/o fuorvianti;
- Non omettere informazioni dovute / fornire documenti falsi, attestanti l'esistenza di condizioni non vere, al fine di orientare indebitamente a proprio favore le decisioni della Pubblica Amministrazione;
- Non assumere alle dipendenze della Società ex dipendenti della Pubblica Amministrazione che abbiano partecipato personalmente a trattative di business o abbiano avallato le richieste effettuate dalla Società alla Pubblica Amministrazione.

IN MATERIA DI: RAPPORTI CON FORNITORI

SI

- Nell'individuazione e scelta dei fornitori e nella definizione delle condizioni di acquisto di beni e servizi, agire con obiettività e correttezza e garantire equità dei compensi pattuiti;
- Nella definizione dei contratti, utilizzare sempre accordi scritti, secondo standard contrattuali redatti da professionisti specializzati e/o legali o testi da questa approvati;
- Prevedere, in tutti i contratti, una specifica clausola che vincoli all'osservanza dei principi etico-comportamentali adottati dalla Società;
- Qualora si venga a conoscenza di comportamenti non consoni (per esempio mancato rispetto di leggi e regolamenti vigenti, mancata osservanza dei principi etico-comportamentali adottati dalla Società) di fornitori, ed in generale di qualunque soggetto che agisca per conto della Società, denunciare tempestivamente, al livello gerarchico superiore, per ulteriore riporto all'Organismo di Vigilanza, l'anomalia riscontrata.

NO

- Non proporre / prendere in considerazione opportunità di relazioni commerciali con fornitori che potrebbero assumere atteggiamenti lesivi dell'immagine della Società;
- Non utilizzare accordi verbali per definire oggetto e condizioni delle prestazioni da ricevere;
- Non proporre / prendere in considerazione opportunità di relazioni commerciali con fornitori che potrebbero incorrere, anche solo potenzialmente, in situazioni di conflitto di interesse con la Società;
- Non proporre / prendere in considerazione opportunità di relazioni commerciali con fornitori ai quali si sia legati da rapporti di parentela;
- Non offrire ai fornitori / accettare dai fornitori omaggi ed atti di cortesia commerciale eccedenti la soglia del modico valore.

IN MATERIA DI: DATI DI BILANCIO / INFORMAZIONE SOCIETARIA

SI

- Rappresentare tempestivamente e correttamente nella contabilità tutti i fatti di gestione;
- Garantire che ogni transazione e operazione sia congrua, coerente, autorizzata e verificabile; supportata da adeguata documentazione atta a consentire, in ogni momento, l'individuazione di chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa;
- Evadere tempestivamente ed in maniera trasparente ed esaustiva le richieste di informazioni da parte del Collegio Sindacale e di altri organi sociali preposti al controllo;
- Presentare all'assemblea dati e documenti completi e rispondenti alle scritture contabili;
- Diffondere alla Stampa notizie rispondenti al vero e nel rispetto dei vigenti leggi e regolamenti.

NO

- Non esporre fatti non rispondenti al vero / non omettere informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società in modo da indurre in errore i destinatari, cagionando un danno patrimoniale alla Società, ai soci o ai creditori;
- Non ostacolare le attività di controllo poste in essere dai soci, dal Collegio Sindacale, dall'Organismo di Vigilanza, costituito in *compliance* con quanto previsto dal Decreto Legislativo 231/2001.
- Non porre in essere operazioni che possano danneggiare il patrimonio sociale della Società e cagionare danno ai creditori;
- Non predisporre documentazione falsa o comunque alterata al fine di influenzare illecitamente l'assemblea;
- Non diffondere alla Stampa notizie false, simulate o comunque non corrette relativamente a dati economici, patrimoniali e finanziari della Società.

IN MATERIA DI: SICUREZZA SUL LAVORO

SI

- Garantire impegno continuo per migliorare la sicurezza sul lavoro e tutelare l'integrità fisica dei lavoratori;
- Professionalizzare la gestione delle emergenze per contenerne al meglio le eventuali conseguenze;
- Monitorare costantemente il Sistema di Gestione della Sicurezza nell'ambito della prevenzione e protezione dei rischi;
- Garantire continuo miglioramento del Sistema di Gestione della Sicurezza nell'ambito della prevenzione e protezione dei rischi;
- Adottare tutte le misure di sicurezza e prevenzione tecnicamente possibili e concretamente attuabili;
- Garantire formazione ed addestramento continuo dei lavoratori nel campo della sicurezza/ambiente;
- Prestare sempre la massima attenzione verso l'ambiente lavorativo ed i sistemi/attrezzature di protezione e prevenzione per la salvaguardia della salute dei lavoratori;
- Utilizzare le attrezzature di protezione personale necessarie per le attività da svolgere.

NO

- In sede di realizzazione delle prescritte misure di igiene, sicurezza, non perseguire l'obiettivo di risparmio costi e tempi a scapito della tutela dei lavoratori;
- Non violare norme e regolamenti vigenti in materia di sicurezza dei lavoratori;
- Non svolgere attività per le quali non si è in possesso delle necessarie competenze e formazione.